



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 820

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 15 novembre 2017

I N D I C E

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari (*)

Commissioni riunite

7^a (Istruzione) e 8^a (Lavori pubblici, comunicazioni):

<i>Uffici di Presidenza (Riunione n. 5)</i>	Pag. 5
<i>Plenaria</i>	» 5

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali:

<i>Sottocommissione per i pareri</i>	Pag. 17
<i>Plenaria</i>	» 18

2^a - Giustizia:

<i>Plenaria</i>	» 25
---------------------------	------

6^a - Finanze e tesoro:

<i>Plenaria</i>	» 33
---------------------------	------

7^a - Istruzione:

<i>Plenaria</i>	» 37
---------------------------	------

10^a - Industria, commercio, turismo:

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 179)</i>	» 43
<i>Plenaria</i>	» 43
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 180)</i>	» 46

(*) Il riassunto dei lavori delle Commissioni Giunta Elezioni verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 820° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 15 novembre 2017.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e popolare: ALA-SCCLP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Articolo 1 - Movimento democratico e progressista: Art.1-MDP; Federazione della Libertà (Idea-Popolo e Libertà, PLI): FL (Id-PL, PLI); Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Direzione Italia, Grande Sud, Popolari per l'Italia, Riscossa Italia): GAL (DI, GS, PpI, RI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Campo Progressista-Sardegna: Misto-CP-S; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: Misto-FdI-AN; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Lega per Salvini Premier: Misto-LpSP; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più:Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL; Misto-UDC: Misto-UDC.

12 ^a - Igiene e sanità:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 297)</i>	<i>Pag.</i>	47
<i>Plenaria</i>	»	47
14 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Plenaria</i>	»	49
<i>Sottocommissione per i pareri (fase discendente)</i>	»	64

Commissioni bicamerali

Questioni regionali:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	65
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	69
Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi:		
<i>Plenaria</i>	»	73
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	74
Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:		
<i>Comitato mafie</i>	»	85
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	85
Per la sicurezza della Repubblica:		
<i>Plenaria</i>	»	86
Per la semplificazione:		
<i>Plenaria</i>	»	87
Inchiesta sul sistema bancario e finanziario:		
<i>Plenaria</i>	»	92

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	94

COMMISSIONI 7^a e 8^a RIUNITE

7^a (Istruzione pubblica, beni culturali)

8^a (Lavori pubblici, comunicazioni)

Mercoledì 15 novembre 2017

Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 5

Presidenza del Presidente della 8^a Commissione
MATTEOLI

Orario: dalle ore 8,45 alle ore 9,30

*AUDIZIONE INFORMALE DELL'AGCOM NELL'AMBITO DELL'ESAME DELL'ATTO
DEL GOVERNO N. 469 (DISPOSIZIONI IN MATERIA PROMOZIONE OPERE EURO-
PEE E ITALIANE DI SERVIZI MEDIA)*

Plenaria

2^a Seduta

Presidenza del Presidente della 8^a Commissione
MATTEOLI

*Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali
e per il turismo Cesaro.*

La seduta inizia alle ore 15,40.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il presidente MATTEOLI comunica che nel corso delle audizioni, svolte dinanzi agli Uffici di Presidenza riuniti, integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, delle Commissioni 7^a e 8^a, il 14 e 15 novembre, nell'ambito dell'esame dell'atto del Governo n. 469 (disposizioni in materia promozione opere europee e italiane di servizi *media*), è stata acquisita documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* delle Commissioni.

Le Commissioni riunite prendono atto.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante riforma delle disposizioni legislative in materia di promozione delle opere europee e italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi (n. 469)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 34 e 36 della legge 14 novembre 2016, n. 220. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni e condizioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 ottobre.

Il presidente MATTEOLI avverte che sono stati trasmessi al Parlamento i testi dei prescritti pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza Unificata sull'atto del Governo in esame. È pertanto superata la precedente assegnazione con riserva e le Commissioni riunite sono autorizzate ad esprimere il relativo parere al Governo.

Il senatore RANUCCI (*PD*), relatore per l'8^a Commissione, anche a nome del correlatore Marcucci, illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni e condizioni (pubblicata in allegato).

Il presidente MARCUCCI (*PD*), correlatore per la 7^a Commissione, sottolinea che durante le audizioni sono state approfondite questioni rilevanti e sono emerse anche delle critiche al provvedimento. Rivendica pertanto la volontà del Parlamento di indicare precise osservazioni e condizioni al Governo, senza perciò rinunciare ad una analisi dettagliata del testo. Invita comunque a tener conto che lo schema di decreto legislativo consente investimenti aggiuntivi per il cinema di circa 200 milioni di euro, che rappresentano un obiettivo prioritario per la 7^a Commissione. Ritiene infine che il provvedimento rappresenti una importante conclusione del procedimento legislativo delegato, avviato con la legge n. 220 del 2016.

Il senatore GASPARRI (*FI-PdL XVII*), pur riconoscendo la rilevanza degli obiettivi culturali sottesi al provvedimento, rimarca alcune difficoltà

pratiche nell'attuazione dello schema di decreto legislativo. Dà atto comunque ai relatori di essere intervenuti in modo a suo avviso non banale sulla materia, mostrando anche capacità di ascolto e di sintesi.

Rileva peraltro che il fronte delle emittenti televisive si è dimostrato compatto nell'avanzare alcune critiche al testo, che rischia di determinare meccanismi a suo avviso distorsivi. Permangono inoltre problemi non risolti, tra cui gli obblighi inerenti il *prime time*, che finiscono per condizionare l'attività di impresa. Segnala in particolare che anche la Rai ha condiviso le molteplici critiche al provvedimento e che le emittenti hanno infatti presentato un documento unitario.

Afferma comunque che il suo Gruppo non ha un atteggiamento di preclusione e chiede ai relatori di spostare l'osservazione n. 2 tra le condizioni, onde renderla più cogente.

Il senatore SCIBONA (*M5S*), pur comprendendo la finalità di valorizzazione culturale del provvedimento in esame, certamente condivisibile, ritiene che permangano alcune criticità di fondo sulle disposizioni introdotte. In particolare, con riferimento all'osservazione n. 3 della proposta di parere, evidenzia che non vi sono sufficienti garanzie che tutte le opere di espressione originale italiana che lo schema di decreto intende tutelare abbiano un effettivo valore culturale o scientifico. Le nuove norme rischiano quindi paradossalmente di favorire la produzione e la distribuzione solo di opere commerciali.

Il senatore ORELLANA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ravvisa una certa disomogeneità nel parere in merito all'articolo 44-*bis* in quanto si propone, tra le osservazioni, il calcolo mensile del rispetto di alcune quote obbligatorie e, tra le condizioni, il calcolo annuale del rispetto di altre quote obbligatorie. Avrebbe dunque preferito una maggiore coerenza nello schema di parere.

Il senatore AIROLA (*M5S*) contesta in maniera radicale lo schema di decreto in esame, che si ingerisce pesantemente nella libertà di scelta editoriale delle emittenti televisive. Rimarca inoltre che il Governo ha presentato un testo completamente diverso da quello che aveva discusso in un primo momento con le stesse emittenti, che infatti si sono dichiarate tutte contrarie. Viceversa, lo stesso Governo ha colpevolmente ritardato l'adozione dei decreti attuativi del *tax credit* per le produzioni cinematografiche e audiovisive, che è l'unica strada corretta per favorire un rilancio del settore.

Il provvedimento in esame, invece, anziché aiutare autori e produttori a crescere e a offrire i loro prodotti, ampliando il mercato e le forme di distribuzione, pone solo vincoli sui *broadcaster*, che sono anche inutili, dato che ormai gli stessi *broadcaster* rappresentano solo una quota minima dell'offerta complessiva di contenuti audiovisivi, notevolmente ampliatasi con le nuove piattaforme digitali. Preannuncia pertanto il voto contrario della sua parte politica.

Il senatore MARIN (*FI-PdL XVII*) dichiara l'astensione del suo Gruppo sullo schema di parere, che non affronta appieno tutti i profili critici, pur avendo i relatori attenuato le rigidità maggiori del provvedimento.

Il senatore ARACRI (*FL (Id-PL, PLI)*) si unisce alle critiche avanzate già da vari colleghi al provvedimento in esame, ricordando il fallimento di analoghe iniziative legislative del passato proposte dai Ministeri per i beni culturali e per lo sviluppo economico. Sottolinea in particolare l'irragionevolezza degli obblighi posti a carico delle emittenti per la programmazione di opere europee ed italiane nella fascia del *prime time* serale. Si tratta di una pesante ingerenza nelle scelte editoriali di definizione dei palinsesti, che condiziona tutta l'attività degli operatori. Preannuncia pertanto il suo voto contrario.

Il senatore Maurizio ROSSI (*Misto-LC*) ribadisce le critiche già rivolte al provvedimento. Si tratta di norme di carattere fortemente dirigistico e del tutto anacronistiche rispetto alle condizioni attuali del mercato. Si penalizzano infatti inutilmente le emittenti televisive imponendo loro pesanti obblighi di programmazione ed investimento, a tutto vantaggio della concorrenza delle grandi piattaforme digitali che non hanno invece alcun vincolo. Ricorda che, con l'avvio nei prossimi anni delle trasmissioni con la tecnologia 5G, tale pressione concorrenziale aumenterà ancora di più, data l'offerta sempre più ampia di contenuti audiovisivi. Appaiono quindi del tutto irragionevoli gli obblighi di programmazione introdotti per la fascia del *prime time*, che ingessa inutilmente i palinsesti delle emittenti, danneggiando in particolare la raccolta pubblicitaria.

Dichiara pertanto il suo voto contrario.

Il senatore CROSIO (*LN-Aut*) preannuncia il voto contrario della sua parte politica. Rimarca che il provvedimento in esame rappresenta un'occasione persa, essendosi introdotte norme che non aiutano il cinema ed il settore audiovisivo in generale, penalizzando inutilmente le emittenti televisive che, non a caso, si sono dichiarate tutte senza distinzione fortemente contrarie.

Il senatore BOCCHINO (*Misto-SI-SEL*) ringrazia i relatori per aver inserito alcune indicazioni a suo giudizio condivisibili. Prende tuttavia le distanze da una logica di identità nazionale, che non rappresenta a suo avviso la modalità giusta per affrontare il tema della qualità. Ritene peraltro che il complesso normativo derivante dall'insieme delle disposizioni contenute nel provvedimento e dal dispositivo del parere non migliori la qualità del prodotto e dichiara dunque il voto di astensione del suo Gruppo.

Il relatore RANUCCI (*PD*), intervenendo in sede di replica, evidenzia che i relatori hanno cercato attraverso la proposta di parere di raccogliere e offrire soluzione alle principali criticità segnalate nel corso delle audi-

zioni informative svolte sul provvedimento, soprattutto da parte delle emittenti.

Invita quindi i colleghi a tenere conto degli elementi di flessibilità e degli aggiustamenti inseriti nella proposta di parere, che rappresentano una mediazione equilibrata, sottolineando che, qualora tale parere non venisse accolto, il Governo sarebbe libero di adottare il testo dello schema in esame, che è certamente molto più rigido e restrittivo.

Per quanto riguarda in particolare la richiesta del senatore Gasparri di trasformare l'osservazione n. 2 in condizione, fa presente che il Governo ha ritenuto tale questione non condivisibile, pur dichiarandosi disponibile a valutare l'accoglimento nel testo anche di molte delle osservazioni proposte.

Nessun altro chiedendo di intervenire, previa verifica del prescritto numero di senatore, il presidente MATTEOLI pone in votazione la proposta di parere dei relatori, che è approvata.

La senatrice MONTEVECCHI (M5S) prende infine la parola sull'ordine dei lavori per stigmatizzare le modalità con cui le Commissioni riunite hanno proceduto all'esame del provvedimento. Fa presente infatti che il testo è stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 2 ottobre ed è stato assegnato il 16 ottobre, a ridosso della sessione di bilancio. Nel deplorare che esso tradisce i principi e criteri direttivi della delega contenuta nella legge n. 220 del 2016, non ripone alcuna fiducia nel presunto impegno del Governo a recepire le indicazioni del Parlamento. Lamenta altresì che si sia proceduto alla votazione a poche ore dall'ultima audizione svolta sul provvedimento in titolo.

La seduta termine alle ore 16,25.

PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI RIUNITE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 469

Le Commissioni riunite 7^a Istruzione pubblica, beni culturali e 8^a Lavori pubblici, comunicazioni, esaminato, ai sensi degli articoli 34 e 36 della legge 14 novembre 2016, n. 220, lo schema di decreto legislativo in titolo;

premesso che l'obiettivo della legge delega è l'introduzione di una disciplina molto più articolata, trasparente ed efficace di quella finora vigente in relazione alla promozione delle opere europee ed italiane da parte dei fornitori dei servizi dei *media* audiovisivi, sia lineari sia non lineari;

considerati i risultati di una indagine conoscitiva sulla produzione audiovisiva svolta dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AG-COM), nella quale sono emerse alcune criticità, tra cui l'incompleta definizione di produttore indipendente, le modalità poco definite per l'assolvimento degli obblighi da parte dei *broadcaster*, la previsione di obblighi di investimento senza tener conto dei palinsesti e la non piena sottoposizione agli obblighi dei fornitori di servizi *media* audiovisivi a richiesta;

osservato che il settore ha registrato negli ultimi anni una determinata evoluzione, che ha visto anzitutto un notevole sviluppo della tecnologia digitale, l'affermazione di una nuova categoria di fornitori di servizi di *media* audiovisivi esclusivamente *on line* e tenuto conto dell'alto tasso di frammentazione nella produzione audiovisiva;

apprezzato lo scopo della nuova disciplina, che tenta di raggiungere un punto di equilibrio tra la promozione della cultura e le esigenze del mercato attraverso l'introduzione di precisi obblighi di programmazione e di investimento di opere europee e italiane, novellando il decreto legislativo n. 177 del 2005 (Testo unico dei servizi di *media* audiovisivi e radiofonici – TUSMAR);

tenuto conto altresì della direttiva 2010/13/UE, attualmente in fase di revisione, che prevede un regime di armonizzazione minima delle discipline nazionali in materia di fornitura di servizi *media* audiovisivi;

rilevato che l'articolo 1 riformula la definizione di produttore indipendente stabilendo che per produttori indipendenti si intendono gli operatori della comunicazione europei che svolgono attività di produzioni audiovisive e che non sono controllati da, o collegati a, fornitori di servizi *media* audiovisivi soggetti alla giurisdizione italiana e che, alternativamente: non destinano più del 90 per cento della propria produzione ad un solo fornitore per un periodo di tre anni, oppure sono titolari di diritti secondari, aggiungendo quindi tra i criteri definitivi, rispetto alle norme vigenti, anche la proprietà dei diritti derivati;

tenuto conto che l'articolo 2 sostituisce il Titolo VII del TUSMAR, prevedendo in particolare:

– all'articolo 44, una norma generale nella quale si stabilisce che i fornitori di servizi di *media* audiovisivi, sia lineari che a richiesta, favoriscono lo sviluppo e la diffusione della produzione audiovisiva europea e indipendente;

– all'articolo 44-*bis*, commi 1 e 2, gli obblighi di programmazione dei fornitori di servizi di *media* audiovisivi lineari, secondo cui tutti gli operatori debbono destinare alle opere europee la maggior parte del tempo di trasmissione (ad esclusione del tempo per i notiziari, le manifestazioni sportive, i giochi televisivi, la pubblicità, i servizi di teletext e le televendite), con un innalzamento delle quote che arriva al 55 per cento del tempo di trasmissione nel 2019 e al 60 per cento a decorrere dal 2020. Viene poi introdotta dal 2019 una sottoquota da destinare alle opere di espressione originale italiana, differenziata per la concessionaria del servizio pubblico (almeno la metà) e per gli altri fornitori di servizi di *media* audiovisivi lineari (almeno un terzo). Le percentuali devono essere rispettate con riferimento all'intera giornata di programmazione;

– all'articolo 44-*bis*, comma 3, ulteriori quote del tempo di trasmissione, in particolare nella fascia oraria tra le 18 e le 23, sempre differenziate tra la concessionaria e gli altri operatori, destinate alla programmazione di opere cinematografiche e audiovisive di finzione, animazione o documentari di espressione originale italiana, da calcolare su base settimanale;

– all'articolo 44-*ter*, commi 1 e 2, gli obblighi di investimento in opere europee, secondo cui gli operatori diversi dalla concessionaria del servizio pubblico radiofonico sono tenuti a riservare al pre-acquisto, all'acquisto o alla produzione di opere europee prodotte da produttori indipendenti una quota non inferiore al 10 per cento dei propri introiti netti. Per gli anni successivi, gli obblighi di investimento vengono alzati fino al 15 per cento a decorrere dal 2020, con la riserva di una quota a favore delle opere prodotte da produttori indipendenti. Sono previste sottoquote minime crescenti, fino al 4,5 per cento a decorrere dall'anno 2020, per le opere cinematografiche di espressione originale italiana, ovunque prodotte da produttori indipendenti;

– all'articolo 44-*ter*, commi 3-5, gli obblighi di investimento in opere europee prodotte da produttori indipendenti a carico della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, per la quale la quota di investimento iniziale è fissata ad almeno il 15 per cento dei propri ricavi complessivi annui, per giungere al 20 per cento dal 2020. Anche in questo caso sono previste riserve a favore dei produttori indipendenti e sottoquote per le opere italiane, mentre un'ulteriore sottoquota è destinata agli investimenti in opere di animazione appositamente prodotte da produttori indipendenti per la formazione dell'infanzia;

– all'articolo 44-*quater*, gli obblighi di programmazione e di investimento dei fornitori di servizi di *media* audiovisivi a richiesta, i quali de-

vono destinare alla programmazione delle opere europee realizzate negli ultimi cinque anni almeno il 30 per cento del proprio catalogo, mentre agli investimenti in opere europee prodotte da produttori indipendenti, con particolare riguardo a quelle recenti, deve essere riservato almeno il 20 per cento degli introiti netti annui realizzati in Italia, fermo restando che la disciplina di dettaglio, riferita sia agli obblighi di programmazione che di investimento, è demandata ad un successivo regolamento dell'AGCOM;

– all'articolo 44-*quinquies*, le competenze attribuite all'AGCOM, sia in relazione agli atti regolamentari che dovranno essere emanati, sia con riferimento alla possibilità di accordare ai fornitori di servizi di *media* deroghe agli obblighi introdotti, sia in relazione alla verifica del rispetto della nuova disciplina;

– all'articolo 44-*sexies*, il rinvio a successivi decreti ministeriali delle modalità di applicazione della normativa introdotta alle opere audiovisive di espressione originale italiana;

– all'articolo 44-*septies*, la non applicazione delle disposizioni introdotte ai fornitori di servizi di *media* audiovisivi la cui programmazione sia rivolta ad un pubblico locale;

considerato che gli obblighi di programmazione di opere europee di cui all'articolo 44-*bis* si riferiscono ad ogni tipologia di opera audiovisiva, dalle opere cinematografiche a quelle di intrattenimento – con la sola esclusione di notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi di teletext e televendite – e non solo quindi a opere recenti o di produttori indipendenti, sicché tale varietà di scelta, unitamente al previsto meccanismo di eventuali deroghe dagli obblighi per esigenze di palinsesto, lascia impregiudicata la libertà editoriale dei fornitori di servizi *media* audiovisivi;

rilevato in particolare che, per la quota di programmazione riservata a opere di espressione originale italiana di cui all'articolo 44-*bis*, in primo luogo, il riferimento è a tutte le opere ovunque prodotte e non solamente a opere recenti o di produttori indipendenti; in secondo luogo, la più ampia descrizione dei tratti distintivi delle opere di espressione originale italiana fornita dall'articolo 44-*sexies* – non più legata esclusivamente alla lingua, ma ricondotta anche ad altri elementi – offre ai fornitori di servizi *media*-audiovisivi una vasta scelta di opere da programmare per assolvere detti obblighi;

considerato inoltre che, per gli obblighi di programmazione previsti nella fascia oraria 18-23, il riferimento è anche qui a tutte le opere di espressione originale italiana – nell'accezione estesa sopra richiamata – purché siano opere cinematografiche e audiovisive di finzione, documentari originali o di animazione, senza dunque alcuna limitazione legata alla natura indipendente della produzione o alla data in cui le stesse siano state prodotte;

considerato che l'articolo 3, novellando l'articolo 51 del TUSMAR, oltre ad includere anche le nuove norme sulla promozione delle

opere europee tra quelle la cui violazione comporta l'irrogazione di una sanzione, innalza le somme previste a titolo sanzionatorio, mentre l'articolo 4 reca le disposizioni transitorie, finanziarie e finali;

ritenuto che il nuovo e più rigoroso regime sanzionatorio previsto dallo schema di decreto dovrà essere necessariamente applicato dall'AG-COM secondo criteri di ragionevolezza, proporzionalità ed adeguatezza e nel rispetto di procedimenti diretti ad assicurare, nell'accertamento e nella irrogazione delle sanzioni, sia il diritto di difesa delle parti, sia idonei meccanismi di flessibilità, così da evitare effetti distorsivi nell'applicazione delle nuove misure;

rilevata con favore il principio di gradualità nell'applicazione delle nuove misure, tale da consentire un adeguamento progressivo da parte degli operatori;

considerato comunque che la legge n. 220 del 2016 ha previsto, all'articolo 36, comma 2, che, entro due anni dalla data della entrata in vigore dei decreti legislativi emanati in attuazione della medesima legge, possono essere adottate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure, disposizioni correttive ed integrative, anche tenendo conto delle innovazioni tecnologiche in materia di cosiddetta «banda larga» che entreranno in vigore nel 2022;

auspicato che il complesso delle misure previste dalla legge n. 220 del 2016 e dall'articolo 11, comma 3-ter, del decreto-legge n. 244 del 2016 a favore della produzione di opere cinematografiche e audiovisive realizzate in Italia possa favorire il rilancio dei teatri di posa nazionali, con particolare riguardo a Cinecittà;

esaminati i pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza Stato-Regioni;

esprimono parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. all'articolo 44-bis, comma 1, come introdotto dall'articolo 2, si invita a prevedere una maggiore gradualità nell'entrata a regime dei nuovi obblighi ivi previsti, così da distribuire l'incremento, dopo l'anno di moratoria del 2018, su un arco temporale non di due, ma di tre anni;

2. al medesimo articolo 44-bis, come introdotto dall'articolo 2, si invita a valutare l'opportunità di rimodulare l'entità degli obblighi ivi indicati, giungendo comunque alla quota massima, a regime, del 55 per cento;

3. sempre all'articolo 44-bis, comma 3, come introdotto dall'articolo 2, si invita:

– tenuto anche conto degli orari e dei ritmi di vita delle persone e delle formazioni sociali in Italia, a riconsiderare la fascia oraria ivi indicata (ad esempio passando dall'intervallo 18-23 all'intervallo 19-24), fermo comunque rimanendo l'ammontare di ore complessivo ivi previsto;

– a valutare l'inclusione di altre tipologie di opere di espressione originale italiana, ad esempio con riferimento al contenuto culturale e/o scientifico delle stesse;

– a valutare l’opportunità che le percentuali di obblighi ivi previste debbano essere rispettate su base mensile;

– a precisare che gli obblighi di programmazione ivi previsti diventino operativi con l’entrata in vigore del decreto o dei decreti attuativi di cui all’articolo 44-*sexies*, con particolare riferimento alla definizione di opera di espressione originale italiana;

4. all’articolo 44-*ter*, comma 5, come introdotto dall’articolo 2, si suggerisce di fare riferimento alle opere di animazione non solo per la formazione dell’infanzia, bensì, in termini più ampi, per la formazione dell’infanzia e dell’adolescenza, nonché di valutare l’opportunità di inserire un richiamo alla qualità dei contenuti di tali opere;

5. in merito all’articolo 44-*quater*, come introdotto dall’articolo 2, si ritiene opportuno:

– indicare un termine finale entro cui le disposizioni regolamentari dell’AGCOM, riferite agli obblighi dei fornitori dei servizi di *media* audiovisivi a richiesta, devono entrare in vigore, onde assicurare la certezza nei tempi di applicazione;

– precisare ulteriormente le modalità di assolvimento degli obblighi di programmazione per i fornitori di servizi *media* audiovisivi a richiesta, sia richiamando, come suggerito anche dal Consiglio di Stato, le soluzioni elencate nella relazione illustrativa dello schema di decreto, sia introducendo, fatta salva la compatibilità con il diritto europeo, ulteriori misure atte ad assicurare l’efficacia della nuova disciplina, ad esempio imponendo l’obbligo di promozione delle opere europee anche indipendentemente dagli eventuali algoritmi usati dai fornitori per la personalizzazione dei profili degli utenti;

6. in merito all’articolo 44-*quinquies*, come introdotto dall’articolo 2, si invita a valutare l’opportunità di precisare che, fermo restando che la verifica del rispetto degli obblighi da parte dell’AGCOM avviene su base annua, i procedimenti di accertamento e di irrogazione delle sanzioni dovranno sia rispettare i principi di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza, sia assicurare meccanismi di flessibilità e recupero della parte di obblighi eventualmente non assolta;

7. all’articolo 44-*sexies*, come introdotto dall’articolo 2, riguardante le disposizioni attuative sulle opere di espressione originale italiana, si suggerisce di:

– precisare, al comma 2, che le ulteriori sotto quote individuabili con i decreti attuativi possono riferirsi non solo alle tipologie di opere audiovisive ivi richiamate, ma anche ad altre tipologie, quali ad esempio quelle di intrattenimento;

– inserire anche la produzione di opere tra le modalità contrattuali che consentono l’assolvimento degli obblighi di investimento di cui all’articolo 44-*ter*;

– introdurre un richiamo alla attività di monitoraggio, da parte dei Ministeri competenti, sull’attuazione della nuova disciplina, anche in relazione ai risultati o ai premi ottenuti dalle opere promosse mediante l’assolvimento degli obblighi di investimento e all’efficacia delle modalità contrattuali impiegate, e la conseguente possibilità di rivedere periodicamente le disposizioni attuative con riguardo sia al sistema delle sotto quote, sia alle modalità di assolvimento degli obblighi;

8. si invita a valutare l’opportunità, al fine di rendere i meccanismi di mercato più funzionali a una maggiore concorrenza, di prevedere misure atte ad evitare conflitti di interesse tra produttori e agenti dello spettacolo che rappresentino artisti;

nonché con le seguenti condizioni:

a) all’articolo 44-*bis*, commi 1 e 2, come introdotto dall’articolo 2, si ritiene opportuno prevedere che le percentuali ivi previste debbano essere rispettate su base annuale;

b) all’articolo 44-*ter*, commi 2 e 4, come introdotto dall’articolo 2, si ritiene opportuno prevedere che anche l’incremento, rispetto a quanto oggi previsto dai decreti attuativi del vigente articolo 44 del TUSMAR, delle sotto quote per l’investimento in opere cinematografiche di espressione originale italiana decorra non immediatamente dal 2018, bensì dal 2019; ciò al fine sia di consentire ai fornitori di servizi *media* audiovisivi di programmare con congruo anticipo gli investimenti, sia di permettere ai Ministeri competenti di approvare i decreti di cui all’articolo 44-*sexies* prima che dette sotto quote divengano operative;

c) in merito all’articolo 44-*quinquies*, come introdotto dall’articolo 2, si ritiene opportuno, fermo restando che la verifica del rispetto degli obblighi da parte dell’AGCOM avviene su base annua, assicurare meccanismi di flessibilità e recupero della parte di obblighi eventualmente non assolta; in particolare, occorre precisare:

– che qualora l’obbligo di investimento non sia stato interamente assolto nell’anno, le eventuali oscillazioni in difetto, nel limite massimo del 10 per cento rispetto alla quota complessiva prevista nel medesimo anno, dovranno essere motivate dai fornitori di servizi di *media* audiovisivi e comunicate all’AGCOM. Le parti mancanti dovranno essere comunque recuperate nei sei mesi successivi, in aggiunta a quanto dovuto per tale anno;

– che con il regolamento dell’AGCOM di cui al comma 1 sono stabilite anche le modalità della procedura istruttoria e la graduazione dei richiami formali prima dell’irrogazione delle sanzioni, nonché la quantificazione delle sanzioni sulla base dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza, anche tenuto conto della differenziazione tra obblighi di programmazione e obblighi di investimento;

d) all’articolo 44-*sexies*, come introdotto dall’articolo 2, si ritiene opportuno che le disposizioni applicative in materia di opere audiovisive

di espressione originale italiana, data la loro natura innovativa dell'ordinamento, siano adottate non con decreti aventi natura non regolamentare, bensì con regolamenti, sentite le competenti Commissioni parlamentari;

e) all'articolo 3, in materia di sanzioni, si ritiene opportuno ridurre dal 2 per cento all'1 per cento del fatturato annuo l'importo massimo ivi previsto in alternativa a quello di 5 milioni di euro.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 15 novembre 2017

Sottocommissione per i pareri**215^a Seduta***Presidenza del Presidente*
PALERMO*La seduta inizia alle ore 14,20.***(2942) Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili**

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) riferisce sul decreto-legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni (n. 472)(Osservazioni alla 2^a Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

La relatrice BISINELLA (*Misto-Fare!*), dopo aver illustrato lo schema di decreto legislativo in titolo, propone di esprimere osservazioni non ostative, segnalando la necessità di introdurre uno specifico divieto di conoscibilità, divulgabilità e pubblicabilità di intercettazioni realizzate mediante captatori, inerenti soggetti estranei ai fatti per cui si procede, in coerenza con l'articolo 1, comma 84, lettera e), numero 8), della legge di delega n. 103 del 2017.

La senatrice LO MORO (*Art.1-MDP*), in considerazione della rilevanza della materia trattata e dei profili costituzionali coinvolti, chiede che l'esame venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

La seduta termina alle ore 14,30.

Plenaria

528^a Seduta

Presidenza del Presidente
TORRISI

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti e per l'interno Manzione.

La seduta inizia alle ore 14,40.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento recante modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (n. COM (2017) 481 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: Doc. XVIII, n. 224)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 ottobre.

La relatrice BISINELLA (*Misto-Fare!*) illustra una proposta di risoluzione favorevole, segnalando, in riferimento all'obiettivo di migliorare il grado di trasparenza dei partiti politici europei, l'opportunità di garantire la massima informazione anche sulla provenienza della parte di finanziamento non coperta dal bilancio dell'Unione europea e che i partiti sono tenuti a reperire per proprio conto.

Il senatore MAZZONI (*ALA-SCCLP*) ricorda che, nel 2017, il Parlamento europeo ha distribuito, a fondazioni e partiti politici, circa 50 milioni di euro. Tali fondi sono stati assegnati anche a soggetti politici rappresentati in modo marginale e, paradossalmente, anche a movimenti nazionalisti che perseguono l'abolizione dell'Unione europea.

L'attuale sistema di ripartizione dei finanziamenti europei, infatti, consente che diversi membri di uno stesso partito nazionale sponsorizzino più di un partito politico europeo, con la conseguenza di un aumento esponenziale dei fondi destinati a partiti e fondazioni.

Pertanto, ritiene condivisibile la modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, con cui si intende realizzare un'assegnazione dei finanziamenti più trasparente e proporzionata alla effettiva rappresentatività dei partiti politici nel Parlamento europeo.

Tuttavia, in riferimento alla proposta – formulata da alcuni partiti politici europei e dall'amministrazione del Parlamento europeo – di aumentare la soglia di rappresentanza dei partiti da uno a tre deputati, ritiene preferibile elevare almeno a 10 il numero di deputati necessari per presentare domanda di ammissione alla ripartizione dei finanziamenti. Solo in questo modo, a suo avviso, sarà possibile evitare abusi e opacità nell'assegnazione dei fondi pubblici.

Il senatore Mario MAURO (*FI-PdL XVII*) osserva che il meccanismo adottato dalle istituzioni europee per l'assegnazione di finanziamenti alle fondazioni mutua il sistema in vigore in Germania, che però presenta caratteristiche diverse, in quanto l'attività svolta da questi organismi, nel modello tedesco, è molto più ampia rispetto a quella dei partiti.

A causa di tali difformità, in sede europea si sono poi verificati problemi di trasparenza e abusi del meccanismo di finanziamento, con gravi disparità nell'assegnazione dei contributi pubblici alle fondazioni.

Ritiene opportuno, quindi, che nella fase ascendente i Parlamenti nazionali formulino proposte più stringenti per la revisione del meccanismo di ripartizione dei finanziamenti europei.

La senatrice LO MORO (*Art.1-MDP*) si associa alle considerazioni dei senatori Mazzoni e Mauro, ritenendo opportuno evidenziare che la modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 appare condivisibile ma altresì insufficiente a evitare il perdurare di opacità nel meccanismo di assegnazione dei fondi pubblici europei.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*), in merito alla proposta del senatore Mazzoni di aumentare a 10 deputati la soglia di rappresentanza dei partiti per l'ammissione alla ripartizione dei fondi europei, sottolinea che tale criterio finirebbe per penalizzare ulteriormente i partiti di piccole dimensioni, che in Italia peraltro risultano già svantaggiati dall'introduzione della soglia di sbarramento, unico caso nel panorama europeo.

La senatrice BISINELLA (*Misto-Fare!*) dichiara la propria disponibilità ad accogliere i rilievi formulati. Infatti, sebbene la proposta di regolamento in esame introduca criteri più stringenti al fine di realizzare un significativo avanzamento nella regolamentazione, per ovviare ad eventuali abusi nella ripartizione dei finanziamenti europei che potevano essere po-

sti in essere in base alla normativa precedente, è indubbio che gli obiettivi auspicati non possano considerarsi pienamente raggiunti.

Tuttavia, poiché tale aspetto non attiene specificamente ai profili di proporzionalità e di sussidiarietà, su cui la Commissione è chiamata ad esprimersi, ritiene preferibile che una precisazione nei termini indicati sia inserita nelle premesse.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di risoluzione favorevole con osservazioni, avanzata dalla relatrice, pubblicata in allegato.

IN SEDE DELIBERANTE

(2959) Deputato D'OTTAVIO ed altri. – Riconoscimento del «Canto degli italiani» di Goffredo Mameli quale inno nazionale della Repubblica, approvato dalla Camera dei deputati

- e petizioni nn. 660 e 1016 ad esso attinenti

(Discussione e approvazione)

Il relatore CASSINELLI (*FI-PdL XVII*) illustra il disegno di legge in titolo, già approvato in sede legislativa dalla I Commissione della Camera dei deputati.

Il provvedimento si compone di un solo articolo. Il comma 1 stabilisce che la Repubblica riconosce il testo del «Canto degli italiani» di Goffredo Mameli e lo spartito musicale di Michele Novaro quale proprio inno ufficiale. Il comma 2 prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, siano stabilite le modalità di esecuzione dell'inno, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera ii), della legge n. 13 del 1991.

Ricorda che Goffredo Mameli, giovane patriota genovese, scrisse l'inno nel settembre del 1847, intitolandolo «Canto degli italiani»; il testo fu musicato dal tenore e compositore Michele Novaro, anch'egli genovese, il 24 novembre dello stesso anno.

L'inno debuttò pubblicamente il 10 dicembre 1847 a Genova, nell'ambito di una commemorazione della rivolta del quartiere di Portoria contro gli occupanti asburgici durante la guerra di successione austriaca. Sebbene proibito dalle autorità sabaude, a causa dell'ispirazione repubblicana e giacobina del suo autore, ben presto si diffuse tra i combattenti, divenendo il canto più amato e popolare del Risorgimento italiano e degli anni successivi all'unificazione. In particolare, venne intonato diffusamente dagli insorti durante le cinque giornate di Milano, dalle folle acclamanti la promulgazione dello Statuto albertino nel 1848, nonché da volontari impegnati nella difesa della Repubblica romana nel 1849. Il Canto fu uno dei brani più popolari anche durante la seconda guerra di indipendenza, intonato nei campi di battaglia a Solferino e San Martino, nonché durante la terza guerra di indipendenza e la presa di Roma nel 1870.

Accantonato durante il ventennio fascista, il brano tornò in auge del secondo dopoguerra. Il 12 ottobre 1946, infatti, un provvedimento del Governo presieduto da Alcide De Gasperi dispose il riconoscimento, in via provvisoria, dell'inno di Mameli quale inno nazionale della Repubblica italiana, da utilizzare nella cerimonia del giuramento delle Forze armate. Tuttavia, negli anni successivi non è stato adottato alcun provvedimento ufficiale per il riconoscimento del Canto quale inno nazionale, sebbene siano state presentate nel tempo diverse proposte di legge in tal senso.

In particolare, nella XIV legislatura sono stati presentati in Senato due progetti di legge, di cui uno costituzionale. Entrambi i progetti di legge hanno iniziato l'esame parlamentare presso la Commissione affari costituzionali del Senato senza tuttavia essere approvati definitivamente. Anche nella XV legislatura è stato avviato, sempre al Senato, l'esame di alcuni disegni di legge in materia, senza giungere alla loro approvazione. Nella XVI legislatura sono stati presentati, sia alla Camera, sia al Senato diversi progetti di legge in materia, tuttavia di nessuno di questi è stato avviato l'esame.

Si ricorda, altresì, che nella medesima legislatura il Parlamento ha approvato la legge n. 222 del 2012, che prescrive l'insegnamento dell'inno di Mameli nelle scuole italiane e riconosce il 17 marzo, data della proclamazione a Torino, nell'anno 1861, dell'Unità d'Italia, quale «Giornata dell'Unità nazionale, della Costituzione, dell'inno e della bandiera».

In conclusione, a distanza di oltre settanta anni dal provvedimento del primo Governo repubblicano che consentì l'uso provvisorio del «Canto degli italiani», il componimento appare meritevole di una legittimazione legislativa che ne sancisca il riconoscimento in tutte le sedi istituzionali.

Non essendovi richieste d'intervento in discussione generale, il PRESIDENTE comunica che i rappresentanti dei Gruppi parlamentari, per le vie brevi, hanno manifestato l'intenzione di rinunciare alla presentazione di emendamenti.

Avverte, quindi, che si procederà senz'altro alla votazione finale, in quanto il disegno di legge è composto da un unico articolo.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta, già convocata per le ore 8,45 di domani, giovedì 16 novembre, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,10.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2017) 481
definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO
SULLA SUSSIDIARIETÀ (Doc. XVIII, n. 224)**

La Commissione,

esaminata ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6 del Regolamento, la proposta di Regolamento in titolo,

premesso che:

l'atto comunitario n. 481 reca una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, con il quale è stato istituito uno specifico *status* giuridico europeo dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, prevedendo che il loro finanziamento sia a carico del bilancio generale dell'Unione europea,

considerato, in particolare, che:

a seguito delle elezioni europee del 2014, è emersa la necessità di accrescere la partecipazione dei cittadini alle consultazioni elettorali, anche al fine di rafforzare la legittimità democratica del processo decisionale dell'Unione europea. Inoltre, è stata rilevata l'esigenza di evidenziare le affiliazioni tra i partiti nazionali ed europei;

sono state proposte, pertanto, alcune modifiche puntuali al regolamento vigente, per garantire una maggiore trasparenza dei finanziamenti europei destinati ai partiti politici europei e alle fondazioni a essi affiliate, al fine di rafforzare il legame della società civile con le istituzioni dell'Unione, in particolare il Parlamento europeo,

rilevato altresì che:

per risolvere il problema dell'adesione dei deputati a più di un partito, si consente solo ai partiti, e non più a singole persone, di sponsorizzare la creazione di un partito politico europeo. In questo modo, le entità prive di una sostanziale rappresentanza negli Stati membri avrebbero maggiori difficoltà a costituirsi come partiti a livello europeo e a ricevere finanziamenti europei;

si propone di abbassare il requisito di cofinanziamento al 10 per cento per i partiti politici europei e al 5 per cento per le fondazioni politiche europee, in modo da consentire l'impiego di una quota maggiore del

finanziamento pubblico accantonato per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee;

si introduce l'obbligo per il partito politico europeo di riferire in merito alla pubblicazione – sui siti *web* dei suoi partiti membri – del suo programma politico e del suo logo, nonché di informazioni sulla rappresentanza di genere tra i candidati alle ultime elezioni del Parlamento europeo e tra i suoi deputati al Parlamento europeo, al fine di ricevere finanziamenti;

al fine di migliorare la proporzionalità del finanziamento dell'Unione, in modo che sia collegato più chiaramente alla rappresentanza in Parlamento, si modifica il criterio di ripartizione, abbassando l'importo fisso al 5 per cento e aumentando la parte che viene suddivisa in ragione della quota di deputati eletti al Parlamento;

qualora un partito o una fondazione cessino di soddisfare uno qualsiasi dei criteri di registrazione, in particolare la rappresentanza e partecipazione alle elezioni europee, o laddove la registrazione si basi su informazioni errate o fuorvianti, si attribuisce all'Autorità preposta alla verifica delle condizioni per la registrazione la facoltà di cancellare dal registro il partito o la fondazione entro un termine ragionevole, a partire dal momento in cui avrebbe potuto accertare l'inosservanza di tali requisiti;

è inoltre previsto che l'ordinatore del Parlamento europeo provveda al recupero degli importi indebitamente versati presso persone che hanno svolto attività illecite, lesive degli interessi finanziari dell'Unione europea, a proprio beneficio o a favore di altre entità o persone;

con una ulteriore proposta di modifica, si stabilisce che la relazione di valutazione del Parlamento europeo sull'applicazione del regolamento vigente sia pubblicata nella prima parte dell'anno 2022, in modo che essa abbia ad oggetto anche le novelle introdotte con il regolamento in esame;

si introduce una disposizione transitoria, al fine di applicare i nuovi requisiti in materia di pubblicazione del programma e del logo dei partiti politici europei nonché delle informazioni sulla rappresentanza di genere già alle domande di finanziamento per il 2019, anno in cui si terranno le elezioni del Parlamento europeo,

valutato che:

l'atto comunitario introduce criteri più stringenti, suscettibili di realizzare un significativo avanzamento nella regolamentazione, anche per ovviare ad eventuali abusi che, in base alla normativa precedente, potevano essere posti in essere; benché gli obiettivi auspicati non possano considerarsi pienamente raggiunti, per quanto attiene allo specifico ambito di competenza assegnato alla commissione, si rileva che:

le modifiche proposte sono pienamente conformi al principio di sussidiarietà, in quanto le norme che disciplinano lo statuto e il finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni possono essere definite solo a livello dell'Unione;

le modifiche proposte appaiono altresì in linea con il principio di proporzionalità, poiché non vanno oltre quanto necessario per raggiungere l'obiettivo a lungo termine di rafforzare la democrazia europea e la legittimità delle istituzioni dell'Unione, rendendo i partiti politici europei e le fondazioni soggetti democratici più efficaci e responsabili,

si pronuncia in senso favorevole, segnalando, in riferimento all'obiettivo della proposta di migliorare il grado di trasparenza dei partiti politici europei, l'opportunità di garantire la massima informazione anche sulla provenienza della parte di finanziamento non coperta dal bilancio dell'Unione europea e che i partiti sono tenuti a reperire per proprio conto.

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 15 novembre 2017

Plenaria**436^a Seduta***Presidenza del Presidente*
D'ASCOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 15,10.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni (n. 472)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 82, 83 e 84, lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*), della legge 23 giugno 2017, n. 103. Esame e rinvio)

Il correlatore, senatore CASSON (*Art.1-MDP*), previa intesa con il correlatore, senatore Cucca, avverte che lo schema di decreto in esame, volto all'attuazione dell'articolo 1, comma 82, della legge n. 103 del 2017, in tema di riforma della disciplina delle intercettazioni, è molto articolato e complesso. Pertanto, ritiene opportuno rinviare la relativa relazione illustrativa, nonché l'avvio della discussione generale, alla prima seduta utile della prossima settimana, affinché tutti i componenti della Commissione possano attentamente vagliare il testo. Ove vi fossero richieste di audizione ritiene invece opportuno che la Commissione decida immediatamente se avviare una simile fase conoscitiva.

Il senatore LUMIA (*PD*), in linea generale, concorda con la proposta testé avanzata dai relatori non mancando di osservare, tuttavia, che la Commissione dovrà concentrare la propria attività sullo schema di decreto in esame, nonché sugli altri schemi di decreto già all'ordine del giorno della Commissione stessa (Atti del Governo nn. 465 e 466, rispettivamente

in materia di impugnazione e in materia di riserva di codice) entro tempi brevi, coincidenti con i termini previsti per l'espressione dei relativi pareri.

Il presidente D'ASCOLA precisa che il termine per la formulazione del parere sullo schema di decreto in titolo scade il 18 dicembre e che la delega dovrà essere esercitata entro il 2 gennaio 2018, dovendosi a tale riguardo tener conto anche della possibilità che la Commissione, entro quest'ultima data, sia chiamata a esprimere un ulteriore parere ai sensi del comma 83 dell'articolo 1 della citata legge n. 103. Invece il termine per la formulazione dei pareri sugli Atti del Governo n. 465 (Riforma della disciplina delle impugnazioni) e n. 466 (Riserva di codice) scade il 24 novembre, essendo invece fissato al 3 agosto 2018 il termine per l'esercizio delle relative deleghe.

Il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*), in via preliminare, chiede al Governo una disponibilità ad attendere per la formulazione del parere, quantomeno sull'atto del Governo n. 466, qualche giorno in più rispetto al termine di legge, in considerazione della complessità del testo. Per altro verso mostra fin da ora la propria contrarietà allo svolgimento di qualsiasi ciclo di audizioni sullo schema di decreto concernente la riforma delle intercettazioni, in quanto attuativo di una delega conferita dal legislatore al Governo, che si deve limitare ad esercitarla rispettando i principi e i criteri direttivi della delega stessa.

Il senatore CAPPELLETTI (*M5S*), invece, ritenendo utile acquisire ulteriori elementi per la valutazione e l'impatto della riforma dell'intercettazioni oggetto dello schema in esame, avanza formalmente, a nome del Movimento 5 Stelle, la richiesta per lo svolgimento di un ciclo di audizioni. Peraltro, ricorda come nel corso delle audizioni svolte nell'ambito dell'esame del disegno di legge di delega (A.S. n. 2067) tutti i soggetti auditi e, in particolare, i procuratori della repubblica avevano espresso perplessità sul progetto di riforma allora *in itinere*.

Il correlatore, senatore CUCCA (*PD*), ritiene che nessuna utilità potrebbe derivare da ulteriori eventuali audizioni, giacché in questa sede la Commissione ha il compito di verificare se il Governo ha esercitato la delega in questione conformemente ai principi e criteri direttivi stabiliti nella stessa. Consapevole che la disciplina delle intercettazioni può essere ancora perfezionata, ritiene comunque un buon risultato quello messo a punto dal Parlamento prima e, ora, dal legislatore delegato, nella materia *de qua*.

Il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) aggiunge che un eventuale ciclo di audizioni sullo schema di decreto in esame non avrebbe una precisa finalità in quanto, se le audizioni sono, in generale, volte ad acquisire elementi per modificare i provvedimenti all'esame delle Commissioni parla-

mentari, nel caso di specie non si può modificare un atto del Governo che da attuazione ad una delega. Oltretutto fa presente che le audizioni potrebbero notevolmente allungare i tempi per la formulazione del parere in un arco temporale della legislatura in cui si avvicina lo scioglimento delle Camere, con il grave rischio che la Commissione giustizia non riesca a formulare il parere su un provvedimento così delicato entro i tempi previsti.

La senatrice MUSSINI (*Misto*) ritiene invece che le audizioni potrebbero essere utili nella misura in cui fossero circoscritte alla verifica del rispetto dei principi e criteri direttivi contenuti nella legge delega da parte del legislatore delegato e alla valutazione tecnica delle modalità prescelte per l'attuazione della delega medesima.

Il rappresentante del GOVERNO, replicando alle richieste giunte, a vario titolo, sui tempi per la formulazione dei pareri sugli atti del Governo all'ordine del giorno della Commissione, fa presente che il Governo è disponibile a concedere, in via di fatto, una proroga di una settimana per l'espressione del parere sull'Atto n. 466, in considerazione anche dell'impegno che la Commissione ha dovuto sostenere in ordine alla sessione di bilancio. Tuttavia, osserva che entro la prossima settimana ben può essere formulato il parere sull'atto del Governo n. 465 e precisa che il Governo intende esercitare la delega sulla riforma delle intercettazioni nei tempi stabiliti.

Il senatore LUMIA (*PD*) concorda con le osservazioni del rappresentante del Governo e precisa che il partito democratico non farà richiesta di audizioni .

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*), a nome del gruppo di Forza Italia, esprime contrarietà allo svolgimento di audizioni.

Il presidente D'ASCOLA, quindi, mette in votazione la richiesta del senatore Cappelletti per lo svolgimento di audizioni sul provvedimento in titolo, la quale risulta respinta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di modifica della disciplina in materia di giudizi di impugnazione (n. 465)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 82, 83 e 84 lettere *f*), *g*), *h*), *i*), *l*) e *m*), della legge 23 giugno 2017, n. 103. Esame e rinvio)

Il correlatore, senatore CUCCA (*PD*) illustra lo schema di decreto in esame che costituisce attuazione dell'articolo 1, commi 82, 83 e 84, lettere *f*), *g*), *h*), *i*), *l*), e *m*) della legge n. 103 del 2017, recante modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario.

Il comma 82 ha delegato il Governo ad adottare decreti legislativi nel rispetto dei principi dettati dal comma 84, per riformare, tra l'altro, la disciplina dei giudizi di impugnazione nel processo penale. In particolare, l'A.G. n. 465 introduce, nell'ottica di assicurare il principio costituzionale della ragionevole durata del processo, disposizioni che semplificano i procedimenti di appello e di cassazione.

Con le stesse finalità, disposizioni di diretta regolazione in materia di impugnazioni sono state introdotte nel codice di procedura penale dalla citata legge n. 103 del 2017. In particolare, con i commi 38, 39 e 40 dell'articolo 1, sono state apportate alcune significative modifiche alla disciplina dell'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere: anziché ricorribile solo per cassazione, tale sentenza viene riarticolata su un doppio grado di giudizio: di appello e di cassazione. La legge, inoltre, ha limitato, per la persona offesa costituitasi parte civile, la possibilità di ricorrere per Cassazione (articolo 428, comma 2, del codice di procedura penale).

Sempre a fini deflattivi e di semplificazione, la stessa legge 103 ha previsto (articolo 1, commi da 54 a 72): il rafforzamento dell'onere della parte di enunciare specificamente i motivi dell'impugnazione (articolo 581 del codice di procedura penale); una disciplina semplificata della dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione per il ricorso per cassazione (articolo 610 del codice di procedura penale); la reintroduzione (articoli 599-*bis* e 602 del codice di procedura penale) del concordato sui motivi di appello (cd. patteggiamento in appello); la limitazione alla sola violazione di legge (articolo 608 del codice di procedura penale) dei motivi di ricorso per cassazione del pubblico ministero in caso di doppia conforme assolutoria; la possibilità di aumentare fino alla metà la sanzione prevista per i ricorsi per cassazione dichiarati inammissibili (articolo 616); l'ampliamento delle ipotesi di annullamento in cassazione senza rinvio (articolo 620 del codice di procedura penale); la semplificazione delle modalità per la correzione di errori materiali e di fatto contenuti nelle sentenze della cassazione (articolo 625-*bis* del codice di procedura penale).

Il comma 83 ha delineato i tempi e il procedimento per l'attuazione della delega. Quanto ai termini, la disposizione ha previsto che la delega relativa alle impugnazioni debba essere esercitata entro un anno.

Il comma 84 (lettere da *f* ad *m*) ha individuato principi e criteri direttivi per la riforma delle impugnazioni penali, stabilendo che il Governo deve: prevedere la ricorribilità per Cassazione soltanto per violazione di legge delle sentenze emesse in appello dal giudice di pace (lettera *f*); prevedere che l'appello del procuratore generale presso la corte di appello possa avvenire soltanto nei casi di avocazione e di acquiescenza del pubblico ministero presso il giudice di primo grado (lettera *g*); intervenire sulla legittimazione all'appello del pubblico ministero, per consentirgli di appellare la sentenza di proscioglimento, nonché la sentenza di condanna solo quando abbia modificato il titolo del reato o abbia escluso la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o abbia stabilito una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato (lettera *h*);

intervenire sulla legittimazione all'appello dell'imputato, escludendo la possibilità di appellare le sentenze di proscioglimento emesse al termine del dibattimento quando siano pronunciate con le formule: «il fatto non sussiste» o «l'imputato non lo ha commesso» (lettera *i*); escludere l'appellabilità delle sentenze di condanna alla sola pena dell'ammenda e delle sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere relativa a contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con una pena alternativa (lettera *l*); consentire, con limitazioni, la proponibilità dell'appello incidentale solo da parte dell'imputato (lettera *m*).

Passando, più nel dettaglio, al contenuto dello schema di decreto, esso consta di 10 articoli. In via generale il testo in esame è volto a valorizzare il ruolo del pubblico ministero come parte pubblica antagonista dell'imputato. In sostanza il pubblico ministero è competente ad impugnare solo quando vi sia un reale interesse da contrapporre a quello dell'imputato.

L'articolo 1, comma 1, modifica l'articolo 568 del codice di procedura penale, relativo alle regole generali sulle impugnazioni, aggiungendo un nuovo comma 4-*bis* che limita al solo ricorso per cassazione l'impugnazione del pubblico ministero volta a conseguire effetti favorevoli all'imputato.

L'articolo 1, comma 2, per coordinamento normativo, integra la formulazione dell'articolo 570, comma 1, del codice di procedura penale in tema di impugnazione del procuratore generale. Al secondo periodo del comma 1 – che stabilisce che il procuratore generale può proporre impugnazione nonostante l'impugnazione o l'acquiescenza del pubblico ministero presso il giudice che ha emesso il provvedimento – è premessa la clausola di riserva «salvo quanto previsto dall'articolo 593-*bis*, comma 2».

L'articolo 2, comma 1, sostituendo i commi 1 e 2 dell'articolo 593 del codice di procedura penale, prevede che, oltre all'imputato, anche il pubblico ministero possa proporre appello contro le sentenze di condanna. Nel rispetto delle previsioni di delega (comma 84, lettera *h*) per il pubblico ministero tale possibilità è però limitata alle sole sentenze di condanna che modificano il titolo del reato ovvero escludono la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale oppure stabiliscono una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato. Si tratta di casi in cui le decisioni assunte dal giudice con la sentenza, in particolare, incidono in misura significativa sulla pretesa accusatoria; nella logica della delega tale circostanza giustifica, quindi, la permanenza dell'interesse del pubblico ministero al gravame. Il comma 2 dell'articolo 593, anche in questo caso in ossequio alle previsioni di delega (comma 84, lettera *i*), viene poi riformulato prevedendo, innanzitutto, che contro le sentenze di proscioglimento può appellare il pubblico ministero. Si ricorda che la legge n. 46 del 2006 aveva modificato il comma 2 dell'articolo 593 del codice di procedura penale escludendo l'appellabilità delle sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per le ipotesi previste dall'articolo 603, comma 2, del medesimo codice, qualora la nuova prova scoperta o sopravvenuta dopo il giudizio di primo grado fosse decisiva. Tale assetto norma-

tivo venne poi modificato in quello attualmente vigente dalla sentenza della Corte costituzionale n. 26 del 2007, che dichiarò l'illegittimità costituzionale del testo del citato articolo 593 nella parte in cui escludeva che il pubblico ministero potesse appellare contro le sentenze di proscioglimento. Si stabilisce inoltre, sempre nel nuovo comma 2 del predetto articolo 593, che contro le sentenze di proscioglimento, ove emesse al termine del dibattimento, può appellare anche l'imputato, salvo che le stesse siano state pronunciate con la formula il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso.

Lo stesso comma 1 dell'articolo 2 dello schema aggiunge poi all'articolo 593, comma 3, del codice di procedura penale (che oggi prevede che non siano appellabili le sentenze di condanna per le quali sia stata applicata la sola ammenda) un periodo che estende l'inappellabilità alle sentenze di proscioglimento per contravvenzioni per le quali sia prevista la sola pena dell'ammenda o una pena alternativa; l'articolo 2, comma 2, aggiunge da ultimo un comma 3-*quater* all'articolo 428 del codice di procedura penale che prevede analogamente l'inappellabilità delle sentenze di non luogo a procedere relative a contravvenzioni punite con la pena dell'ammenda o con pena alternativa. Rimangono inappellabili le sentenze di proscioglimento emesse, *ex* articolo 469, prima del dibattimento (perché l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita ovvero se il reato è estinto e se per accertarlo non è necessario procedere al dibattimento).

In ossequio a quanto stabilito dalla delega (comma 84, lettera *g*), l'articolo 3, comma 1, dello schema di decreto introduce l'articolo 593-*bis* del codice di procedura penale che prevede, al comma 2, che il procuratore generale può appellare solo quando vi sia stata avocazione o se il pubblico ministero presso il giudice di primo grado abbia prestato acquiescenza alla sentenza. Il procuratore generale, viene, quindi, legittimato ad appellare soltanto in caso di inerzia del pubblico ministero di primo grado.

Per coordinamento con i limiti introdotti, il comma 1 dell'articolo 593-*bis* fa riferimento ai «casi consentiti» per l'appello del procuratore della Repubblica presso il tribunale avverso le sentenze del giudice per le indagini preliminari, del tribunale e della corte d'assise. Per la stessa finalità, l'articolo 3, comma 2, dello schema in esame, modifica l'articolo 428, comma 1, lettera *a*), limitando le ipotesi di appello del procuratore generale contro la sentenza di non luogo a procedere emesse in udienza preliminare ai casi di cui all'articolo 593-*bis*, comma 2 (ovvero nel caso di avocazione o di acquiescenza del pubblico ministero alla sentenza).

L'articolo 4 del provvedimento in esame sostituisce la disciplina dell'articolo 595 del codice di procedura penale in materia di appello incidentale, in attuazione del criterio di delega di cui al comma 84, lettera *m*), limitando al solo imputato la possibilità di proporlo entro 15 giorni da quello in cui ha ricevuto la notificazione dell'atto di impugnazione (comma 1). Entro 15 giorni dalla notificazione dell'impugnazione presentata dalle altre parti, l'imputato può presentare al giudice, mediante depo-

sito in cancelleria, memorie o richieste scritte (comma 3). Tale previsione è motivata dalla relazione illustrativa dello schema di decreto con l'interesse dell'imputato «non legittimato all'appello o che non vi abbia interesse» a rappresentare comunque al giudice del gravame «l'esistenza in atti di dati probatori favorevoli ma che, magari, non sono stati presi in esame dal giudice di prime cure, giunto alla pronuncia favorevole valorizzando altro materiale di prova». Tale facoltà è comunque prevista in ogni stato e grado del procedimento dall'articolo 121 del codice di procedura.

L'articolo 5, in attuazione della previsione di delega di cui all'articolo 84, lettera *f*), integra la formulazione dell'articolo 606 del codice di procedura penale, il cui comma 2 prevede che il ricorso per cassazione, oltre che nei casi e con gli effetti determinati da particolari disposizioni, può essere proposto contro le sentenze pronunciate in grado di appello o inappellabili. Orbene, viene aggiunto all'articolo 606 un comma *2-bis* che limita alla violazione di legge la proponibilità dei ricorsi per cassazione avverso le sentenze di appello e quelle inappellabili pronunciate per reati di competenza del giudice di pace.

L'articolo 6, abroga l'articolo 166 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale – che prevede, qualora non sia stata proposta impugnazione da parte del procuratore generale, che l'appello dell'imputato vada comunicato allo stesso procuratore generale agli effetti dell'articolo 595 del codice – come conseguenza della nuova procedura sull'appello incidentale. Infatti, alla luce delle modifiche apportate dall'articolo 4 dello schema di decreto all'articolo 595 del codice di procedura penale, che ha soppresso la possibilità di appello incidentale del pubblico ministero, l'articolo 166 risulta superato.

L'articolo 7 introduce un nuovo articolo 165-*bis* nelle predette norme di attuazione, riguardante gli adempimenti connessi alla trasmissione degli atti al giudice dell'impugnazione. Il comma 1 del nuovo articolo stabilisce che gli atti da trasmettere al giudice dell'impugnazione devono contenere, in distinti allegati formati subito dopo la presentazione dell'atto di impugnazione, a cura del giudice o del presidente del collegio che ha emesso il provvedimento impugnato, i seguenti dati: a) i nominativi dei difensori, di fiducia o d'ufficio, con indicazione della data di nomina; b) le dichiarazioni o elezioni o determinazioni di domicilio, con indicazione delle relative date; c) i termini di prescrizione riferiti a ciascun reato, con indicazione degli atti interruttivi e delle specifiche cause di sospensione del relativo corso, ovvero eventuali dichiarazioni di rinuncia alla prescrizione; d) i termini di scadenza delle misure cautelari in atto, con indicazione della data di inizio e di eventuali periodi di sospensione o proroga.

Il comma 2 prevede che, nel caso di ricorso per cassazione, a cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, è inserita in separato fascicolo allegato al ricorso, qualora non già contenuta negli atti trasmessi, copia degli atti specificamente indicati da chi ha proposto l'impugnazione per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati

nei motivi di gravame (articolo 606, comma 1, lettera *e*), del codice di procedura penale).

L'articolo 8 dello schema di decreto aggiunge alle stesse disposizioni di attuazione il nuovo articolo 166-*bis*, che prevede che il procuratore generale presso la corte d'appello promuove intese o altre forme di coordinamento con i procuratori della Repubblica del distretto, al fine di acquisire tempestiva notizia in ordine alle determinazioni relative all'impugnazione delle sentenze di primo grado.

L'articolo 9, interviene ancora nell'ambito della normativa relativa ai giudici di pace aggiungendo l'articolo 39-*bis* al decreto legislativo 274 del 2000, relativo alla competenza penale del giudice di pace, e attribuendo al procuratore generale presso la corte d'appello la competenza a ricorrere per cassazione soltanto per violazione di legge avverso le sentenze pronunciate in appello (dal tribunale in composizione monocratica) per reati di competenza del giudice di pace.

Infine, l'articolo 10 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il presidente D'ASCOLA dichiara aperta la discussione generale

Interviene il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) il quale esprime perplessità sull'articolo 1 dello schema di decreto che, come testé illustrato dal relatore, accentua in capo al pubblico ministero il ruolo di parte, laddove limita il potere dello stesso di proporre l'impugnazione al solo strumento del ricorso per cassazione qualora l'impugnazione sia diretta a conseguire effetti favorevoli all'imputato.

Il senatore GIOVANARDI (*FL (Id-PL, PLI)*) osserva che dalla lettura della norma in questione dovrebbe evincersi la tendenza del legislatore delegato a ipotizzare una futura separazione delle carriere dei magistrati.

Nessun altro chiedendo di intervenire il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 15 novembre 2017

Plenaria**544^a Seduta**

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 16,05.

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2837

La senatrice GUERRA (*Art.1-MDP*), dopo aver ricordato che un emendamento concernente la riforma delle Agenzie fiscali è stato presentato dal relatore in Commissione bilancio e poi ritirato in sede di esame del decreto-legge fiscale, chiede raggugli in merito all'*iter* del disegno di legge n. 2837, nonché sulla possibilità che il citato emendamento sia riproposto in sede d'esame del disegno di legge di bilancio.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) ritiene che, in considerazione della sua natura ordinamentale la riforma delle agenzie fiscali, non debba essere materia di emendamenti al disegno di legge di bilancio, mentre sarebbe auspicabile riprendere in Commissione l'*iter* del disegno di legge n. 2837.

Il presidente Mauro Maria MARINO ricorda l'intesa raggiunta con il Governo affinché l'esame in Commissione finanze del disegno di legge n. 2837 potesse servire da momento istruttorio e elaborativo per definire un testo condiviso da inserire nel decreto-legge. Tale obiettivo è stato vanificato e, in assenza di informazioni, è stato presentato comunque un testo in Commissione bilancio.

Il vice ministro CASERO rileva che la questione è oggetto tuttora della valutazione del Governo. Osserva peraltro che l'inserimento nel di-

segno di legge di bilancio appare attualmente l'unica possibilità realisticamente praticabile.

La senatrice GUERRA (*Art.1-MDP*) richiama l'attenzione sulla gravità della situazione delle agenzie fiscali, per cui è doveroso che la Commissione si impegni il più possibile per l'individuazione di uno sbocco positivo.

Il presidente Mauro Maria MARINO considera importante che il lavoro della Commissione possa concludersi con l'approvazione di un testo valido, di cui possa eventualmente fruire il Parlamento nella prossima Legislatura.

Il vice ministro CASERO fa presente che il decreto-legge in materia finanziaria, il cui esame è stato concluso dalla Commissione bilancio, poteva costituire la sede più idonea per l'introduzione delle misure di riforma; solo l'assegnazione alla Commissione finanze e tesoro avrebbe tuttavia agevolato il percorso di riforma, in ragione della marcata sensibilità riguardo alla questione.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) auspica l'impegno del Governo e delle forze politiche affinché le disposizioni sulla riorganizzazione delle agenzie fiscali non confluiscono nella legge di bilancio.

Il presidente Mauro Maria MARINO sollecita il Governo a chiarire il proprio orientamento in relazione allo stato attuale dei lavori parlamentari.

AFFARI ASSEGNATI

Attuazione della riforma dei confidi di cui alla legge del 13 luglio 2016, n. 150 (n. 1053)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 ottobre.

Il relatore Gianluca ROSSI (*PD*) presenta uno schema di risoluzione, pubblicato in allegato.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) ritiene necessaria una maggiore chiarezza in relazione alla distinzione fra il ruolo proprio dei confidi e il ricorso a risorse pubbliche, tenuto conto della possibilità di consistenti perdite dei confidi stessi in esito a partecipazioni societarie. Manifesta pertanto, in assenza dei chiarimenti richiesti, l'orientamento contrario del proprio Gruppo rispetto al testo presentato, eccessivamente generico.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

**SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL
RELATORE SULL’AFFARE ASSEGNATO
N. 1053**

La Commissione Finanze e tesoro prende atto in premessa che la delega prevista per l’attuazione della riforma dei confidi recata dalla legge n. 150 del 2016 non è stata esercitata dal Governo.

Tuttavia la Commissione registra, da un lato, l’aspettativa del settore per un intervento legislativo e dall’altro ribadisce le motivate esigenze di prevedere misure in grado di potenziare la funzione dei confidi, superando alcuni aspetti ordinamentali e di funzionalità che ne hanno ostacolato l’operatività in un momento di forte crisi economica e di riduzione del credito da parte del canale bancario.

Appare infatti strategico sostenere le piccole e medie imprese con organismi che attenuino il costo del finanziamento bancario, in un’ottica non sostitutiva ma aggiuntiva, coinvolgendo anche lo stesso settore bancario.

La Commissione ritiene quindi importante proporre alcune linee di indirizzo in tema di disciplina normativa dei confidi, quali soggetti volti a favorire l’accesso al credito e a ridurre i costi attraverso lo strumento della garanzia e della cogaranzia delle piccole e medie imprese e dei prestatori di servizi, finalizzata al contempo alla valorizzazione del ruolo dei confidi, la semplificazione e il contenimento degli adempimenti e dei costi a loro carico.

Appare essenziale in questa prospettiva prevedere che i confidi possano essere costituiti da piccole e medie imprese di ogni settore economico, comunque costituiti in forme di impresa.

Ai confidi, come detto in un’ottica aggiuntiva e non sostitutiva, dovrebbero poter partecipare anche imprese di grandi dimensioni ed enti privati e pubblici, questi ultimi se consentito dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, purché le piccole e medie imprese e i prestatori di servizi consorziati o soci dispongano almeno della metà più uno dei voti esercitabili nell’assemblea e la nomina di almeno i due terzi dei componenti degli organi che esercitano funzioni di gestione e di supervisione strategica sia riservata all’assemblea.

La natura giuridica di enti consortili, infatti, consente un’elasticità nella partecipazione plurale e multisettoriale, in modo da valorizzare al massimo la messa a fattore comune delle risorse dei partecipanti.

L’ampliamento dell’operatività potrebbe essere ottenuto consentendo, ad esempio, alle imprese e agli organismi ed enti previsti, di sostenere l’attività dei confidi attraverso contributi e garanzie finalizzati a singole operazioni anche senza divenire consorziati o soci.

La garanzia fornita dal consorzio ha un carattere accessorio, pur a prima richiesta, ma non potrebbe essere autonoma dal finanziamento principale. Va ribadito, peraltro, che i confidi operano anche con la cogaranzia e la controgaranzia, in quanto contratti di diversificazione del rischio di credito e riduzione del costo di finanziamento.

In relazione al rafforzamento patrimoniale dei confidi, la Commissione, pur tenendo conto dei vincoli posti dalla disciplina europea sul carattere delle risorse pubbliche destinate ad essi, laddove un trasferimento di risorse potrebbe esser qualificato come un «aiuto al funzionamento», rimette alla valutazione del Governo l'introduzione di una misura di garanzia di ultima istanza rispetto alla sostenibilità finanziaria: andrebbe valutata la praticabilità di una garanzia statale su forme di finanziamento e di provvista da parte dei confidi di maggiori dimensioni. Inoltre il Fondo centrale di garanzia dovrebbe essere raccordato rispetto all'operatività dei confidi.

Il raccordo tra confidi e Fondo dovrebbe avere l'obiettivo di realizzare un riordino della complessiva filiera della garanzia e della controgaranzia, al fine di semplificarne il funzionamento e rendere più efficaci ed efficienti gli interventi attuati dai diversi soggetti – pubblici e privati – che ne fanno parte. In tal senso occorrerebbe prioritariamente valorizzare la capacità dei confidi di creare utilità a favore delle PMI sia attraverso il potenziamento dell'integrazione tra le loro risorse private provenienti dalle imprese socie e quelle apportate dai soggetti pubblici sia mediante l'aggiuntività sotto forma di servizi alle PMI beneficiarie della garanzia.

Nondimeno la sinergia tra i confidi e il Fondo centrale di garanzia, nonché la riforma di questa misura di agevolazione costituiscono passi imprescindibili per conseguire gli obiettivi di razionalizzazione e ottimizzazione della filiera della garanzia auspicati dal sistema dei confidi.

Considerato che i confidi svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi e possono svolgere attività di servizio per la gestione di risorse pubbliche, di cui al comma 5 dell'articolo 112 del testo unico bancario, si invita il Governo a valutare la valorizzazione di tale duplice funzione, con attenzione ad un ruolo di servizio anche per funzioni accessorie all'accesso al credito (gestione di finanziamenti pubblici).

Occorrerebbe, a tale proposito, una disciplina dei prodotti e servizi innovativi, nonché degli adempimenti e dei costi per i confidi e per gli intermediari finanziari.

Infine, la Commissione ritiene che la tematica della riforma possa essere inquadrata nella più generale riflessione sulla realizzazione di sistemi di reti – imprenditoriali, finanziarie e relazionali – dei sistemi economici locali, attraverso un più forte raccordo con le Camere di commercio e gli enti strumentali degli enti locali deputati al sostegno delle imprese.

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 15 novembre 2017

Plenaria

400^a Seduta

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Cesaro e per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di tutela dei minori nel settore cinematografico e audiovisivo (n. 468)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 33 e 36 della legge 14 novembre 2016, n. 220. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 ottobre, nel corso della quale la relatrice ha svolto la relazione introduttiva.

Il PRESIDENTE comunica che sull'atto in titolo sono pervenuti i pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza Stato-Regioni e che pertanto il Presidente del Senato ha sciolto la riserva apposta al momento dell'assegnazione. Ricorda peraltro che il termine per l'espressione del parere è fissato a domani, giovedì 16 novembre.

Comunica inoltre che – come concordato in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi – è stato richiesto un contributo scritto ad alcune associazioni indicate dalla relatrice. Rende noto in proposito che sono pervenute documentazioni, le quali saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La relatrice Elena FERRARA (*PD*) illustra una schema di parere favorevole con osservazioni e una raccomandazione, pubblicato in allegato, sottolineando in particolare, tra le premesse, il richiamo alla legge n. 107 del 2015, unitamente a quanto disposto dalla legge n. 220 del 2016, e prefigurando la possibilità di chiedere una modifica testuale laddove si utilizza la locuzione «potestà genitoriale» sostituendola con «responsabilità genitoriale».

La senatrice DI GIORGI (*PD*) chiede chiarimenti sulla prima osservazione, domandando se siano stati acquisiti gli orientamenti pedagogici in merito all'ipotesi di consentire ai minori la visione di opere loro vietate, sotto determinate soglie di età, purché accompagnati dai genitori. Reputa infatti fuori luogo tale indicazione, che rischia di aggravare la condizione dei minori rispetto al mondo dell'immagine. Invita dunque la relatrice a rivedere tale previsione.

Il senatore BOCCHINO (*Misto-SI-SEL*) condivide che sia preferibile introdurre la terminologia «responsabilità genitoriale» in luogo di «potestà genitoriale». Sollecita peraltro maggiori delucidazioni sulla circostanza per cui, nelle more dell'espressione del parere da parte della Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche, il film possa comunque uscire in sala, senza indicazioni per le famiglie. Suggerisce dunque di rendere previsioni più stringenti.

Il senatore ORELLANA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) chiede dettagli sulle sanzioni previste, e in particolare sull'eventuale inserimento di sanzioni pecuniarie, che dovrebbero essere a suo avviso legate al fatturato.

Dopo che il PRESIDENTE ha segnalato che le norme sanzionatorie sono previste all'articolo 9, il senatore ORELLANA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) reputa preferibile inserire sanzioni di tipo percentuale, collegandole al fatturato anziché imporre delle quote in valore assoluto.

Il senatore LIUZZI (*GAL (DI, GS, PpI, RI)*) invita la relatrice a tener conto delle proposte avanzate, riconoscendo che il provvedimento è assai atteso e tratta una materia di indiscusso rilievo.

La senatrice PETRAGLIA (*Misto-SI-SEL*) domanda quale sia la novità del testo con particolare riguardo all'articolo 2, comma 3, rispetto alla disciplina attuale.

La senatrice SERRA (*M5S*) suggerisce di focalizzare l'attenzione sulla qualità dei prodotti per i minori anche con riguardo ai videogiochi e alle opere audiovisive destinate al *web*.

La senatrice Michela MONTEVECCHI (*M5S*) chiede se sia stabilito un controllo sulla verifica dei requisiti di età previsti dall'articolo 2.

Il PRESIDENTE fa presente al senatore Bocchino che la Commissione per la classificazione delle opere è comunque tenuta ad esprimersi. Segnala altresì alla senatrice Montevocchi che l'articolo 8 prevede appositi obblighi per gli esercenti cinematografici con riguardo all'accesso in sala dei minori.

La relatrice Elena FERRARA (*PD*) sottolinea la novità rappresentata dall'aver consentito l'ingresso ai minori al di sotto della soglia di età prevista, previo accompagnamento dei genitori. Fa presente peraltro che dai documenti delle associazioni dei genitori non sono emersi rilievi sul tema, in quanto la responsabilità è in capo a loro stessi. Segnala inoltre che in molti Paesi europei vige solo il divieto per i minori di 16 anni e non, come in Italia, di 18 anni. Si dichiara comunque disponibile a riformulare l'osservazione n. 1 innalzando le soglie di età che consentono una deroga ai limiti posti dalla normativa, sempre a condizione che vi sia la presenza dei genitori.

Rileva comunque che ciò che viene vietato in sala non ha un'analogia disciplina attualmente per quanto riguarda il *web*, tenuto conto che purtroppo i ragazzi vengono lasciati liberi di visionare qualsiasi tipo di opera senza l'ausilio dei genitori. Riferisce peraltro che secondo i produttori l'accompagnamento dei genitori dovrebbe essere più genericamente sostituito da quello di un adulto, posizione a suo avviso non condivisibile. In ordine alla qualità dei prodotti, ritiene che tale obiettivo sia già sotteso alla legge delega. Si riserva comunque di riformulare lo schema di parere.

Il seguito dell'esame è rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI, SCONVOCAZIONE DELLA RIUNIONE DI OGGI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI E NUOVA CONVOCAZIONE

Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata domani, giovedì 16 novembre, alle ore 14, è anticipata alle ore 12, o comunque al termine dei lavori dell'Assemblea, e che la riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per la programmazione dei lavori, prevista oggi al termine della seduta, non avrà luogo. Convoca pertanto una nuova riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi domani, giovedì 16 novembre, al termine della seduta della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,35.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA
RELATRICE SULL'ATTO DEL GOVERNO
N. 468**

La Commissione,

esaminato, ai sensi degli articoli 33 e 36 della legge 14 novembre 2016, n. 220, il decreto legislativo in titolo;

valutati favorevolmente l'oggetto e le finalità dello schema di decreto di cui all'articolo 1, che si ispira ai principi di libertà e di responsabilità degli operatori nel settore cinematografico e audiovisivo e dei principali agenti educativi, tra i quali in primo luogo la famiglia, e detta disposizioni in materia di classificazione delle opere cinematografiche, con riguardo ai profili organizzativi, procedimentali e sanzionatori;

considerate altresì le misure presenti nella medesima legge n. 220 del 2016, all'articolo 3, lettera *f*), e all'articolo 10, lettera *h*), nonché della legge 13 luglio 2015, n. 107, all'articolo 1, comma 7, lettere *c*) e *f*), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60, e della legge 29 maggio 2017, n. 71, finalizzate ad assicurare l'educazione al linguaggio audiovisivo, alla conoscenza dei linguaggi multimediali, alla formazione per una fruizione critica, nonché all'uso consapevole delle nuove tecnologie e dei cosiddetti «*new media*»;

esaminato il nuovo sistema di classificazione delle opere cinematografiche previsto dall'articolo 2, finalizzato ad assicurare il giusto ed equilibrato bilanciamento tra la tutela dei minori e la libertà di manifestazione del pensiero e dell'espressione artistica, secondo il quale:

– le opere cinematografiche sono classificabili, in base al pubblico di destinazione, nel modo seguente: opere per tutti; opere non adatte ai minori di anni 6; opere vietate ai minori di anni 14; opere vietate ai minori di anni 18;

– per le opere vietate ai minori di anni 14 e per quelle vietate ai minori di anni 18, il minore non può assistere agli spettacoli per cui non ha conseguito l'età prevista per la visione, salvo che non sia accompagnato da un genitore o da chi esercita la potestà genitoriale e abbia compiuto almeno, rispettivamente, 10 e 14 anni;

rilevata l'abolizione del meccanismo della censura preventiva, con la soppressione della Commissione per la revisione cinematografica, sostituita dalla Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche, la quale – in base all'articolo 3 – verifica la corretta classificazione, proposta dagli operatori nel settore cinematografico, delle opere cinematografiche;

osservata la composizione della Commissione per la classificazione, formata da un Presidente e da 49 membri, nominati, nel rispetto dell'equilibrio di genere, dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, per una durata di tre anni, rinnovabili una sola volta, e provenienti dalle seguenti categorie: esperti in materie giuridiche; docenti in materie pedagogico-educative; sociologi con particolare competenza nella comunicazione sociale e nei comportamenti dell'infanzia e dell'adolescenza; esperti con particolari competenze sugli aspetti pedagogico-educativi connessi alla tutela dei minori; rappresentanti delle associazioni dei genitori; rappresentanti delle associazioni per la protezione degli animali maggiormente rappresentative; esperti di comprovata qualificazione nel settore cinematografico, quali critici, studiosi o autori;

rilevato l'*iter* del procedimento di verifica della classificazione di cui all'articolo 4, secondo cui i produttori o i distributori o chi ne abbia titolo qualificano l'opera sulla base della classificazione di cui all'articolo 2, la inviano alla Direzione generale cinema per la verifica da parte della Commissione la quale si esprime circa la correttezza o meno della classificazione assegnata;

tenuto comunque conto che, nelle more della comunicazione del parere della Commissione, la quale è tenuta comunque ad esprimersi, l'opera può uscire nelle sale cinematografiche, fermo restando che potrebbe subire una modifica nella classificazione;

considerate le disposizioni specifiche sulle edizioni originali di opere cinematografiche straniere, sui materiali pubblicitari e sulle opere promozionali di altra opera;

manifestata condivisione per il divieto di abbinare a opere alla cui proiezione possono assistere i minori opere di qualsiasi genere o materiali pubblicitari o rappresentazioni di opere di futura programmazione la cui visione sia vietata ai minori;

considerate le sanzioni amministrative pecuniarie previste nel caso di inosservanza sia degli obblighi di qualificazione dell'opera in base ai nuovi criteri di classificazione sia degli obblighi di pubblicità e tenuto conto che è demandata a un regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), sentito il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, l'introduzione della disciplina relativa alla classificazione delle opere audiovisive destinate al *web* e dei videogiochi;

rilevato che l'efficacia del nuovo sistema di classificazione, nonché delle icone indicanti la eventuale presenza nelle opere di contenuti ritenuti sensibili per la tutela dei minori, potrà essere pienamente assicurata mediante il ricorso a forme di pubblicità e di adeguate campagne informative indirizzate a tutti gli agenti educativi, *in primis* la famiglia e la scuola;

valutati i pareri espressi dal Consiglio di Stato e dalla Conferenza Stato- Regioni;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. all'articolo 2, comma 3, si invita ad innalzare l'età dei minori che, ove accompagnati da un genitore o da chi esercita la potestà genito-

riale, possono assistere agli spettacoli di opere vietate, prevedendo che il minore accompagnato abbia almeno 11 anni nel caso di opere vietate ai minori di 14 anni e almeno 15 anni nel caso di opere vietate ai minori di 18 anni;

2. si invita a riconsiderare la composizione della Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche, di cui all'articolo 3, calibrando meglio la distribuzione delle professionalità interessate, anche per quanto attiene alle modalità di lavoro nelle sottocommissioni e alle specifiche opere da esaminare;

3. all'articolo 7, comma 2, con riguardo alle icone indicanti la eventuale presenza nelle opere di contenuti ritenuti sensibili per la tutela dei minori, si invita a precisare che, con il decreto del Direttore generale cinema con cui sono definite le tipologie e le specifiche tecniche di tali icone, siano altresì dettati criteri e parametri per agevolare gli operatori nel settore cinematografico nella attribuzione alle opere della corretta classificazione;

4. sempre in merito all'articolo 7, si invita altresì ad assicurare la più ampia forma di pubblicità, anche tramite campagne informative, del nuovo sistema di classificazione e delle icone indicanti la eventuale presenza nelle opere di contenuti ritenuti sensibili per la tutela dei minori, con particolare attenzione agli agenti educativi, *in primis* la famiglia e la scuola;

5. con riguardo all'articolo 9, in materia di sanzioni, si invita a valutare l'opportunità di affiancare alle sanzioni pecuniarie e afflittive anche sanzioni di tipo reputazionale, come ad esempio l'obbligo di dare adeguata pubblicità alla circostanza che un determinato operatore si sia reso responsabile di una violazione della disciplina a tutela dei minori;

6. all'articolo 10, riguardante la classificazione delle opere audiovisive destinate al *web* e dei videogiochi:

– si invita a valutare la possibilità di precisare, tra i principi e i criteri dettati all'AGCOM per l'emanazione del regolamento ivi previsto, con particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, anche la specifica definizione di accorgimenti tecnici idonei ad escludere che i minori vedano normalmente opere loro vietate;

– al comma 2, lettera *a*), si invita a precisare che il richiamo all'articolo 2, ivi formulato, è riferito esclusivamente al comma 1 di detto articolo, al fine di evitare possibili contraddizioni in merito alla classificazione da adottare in materia di opere *web* e di videogiochi;

nonchè con la seguente raccomandazione:

a) si coglie l'occasione per sollecitare la piena operatività del Comitato per l'applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori, considerati gli importanti compiti ad esso assegnati per la tutela dei minori rispetto alla programmazione televisiva.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Mercoledì 15 novembre 2017

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 179

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

Orario: dalle ore 8,30 alle ore 9,30

*AUDIZIONE INFORMALE DEI VERTICI DI SOGIN SPA IN MERITO ALL'IMPIANTO
NUCLEARE EUREX DEL CENTRO DI RICERCA ENEA-SALUGGIA*

Plenaria

375^a Seduta

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE CONSULTIVA

(2900) Deputato FIANO ed altri. – Introduzione dell'articolo 293-bis del codice penale, concernente il reato di propaganda del regime fascista e nazifascista, e modifica all'articolo 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645, approvato dalla Camera dei deputati

(2213) Mara VALDINOSI ed altri. – Modifiche alla legge 20 giugno 1952, n. 645, sulla produzione, distribuzione, diffusione e vendita di beni mobili raffiguranti immagini o simbologie del disciolto partito fascista

(Parere alla 2^a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

La relatrice PEZZOPANE (PD) illustra i disegni di legge in titolo volti – con alcune differenze – a vietare la propaganda del regime fascista e nazifascista, la produzione, distribuzione, diffusione e vendita di beni raffiguranti persone, immagini o simboli ad essi riconducibili.

Ricorda brevemente che la cosiddetta legge Scelba, legge n. 645 del 1952 ha dato attuazione alla XII disposizione transitoria e finale della Costituzione, che vieta la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista, individuando specifiche fattispecie di reato: la riorganizzazione del disciolto partito fascista; l'apologia del fascismo; le manifestazioni fasciste.

Dopo essersi soffermata, in particolare, sul reato di apologia del fascismo, di cui all'articolo 4 della legge Scelba, illustra il disegno di legge n. 2900, già approvato dalla Camera dei deputati, il quale inserisce nel codice penale, tra i delitti contro la personalità interna dello Stato, il nuovo articolo 293-bis. Con il nuovo articolo si punisce con la reclusione da 6 mesi a 2 anni – salvo che il fatto costituisca più grave reato – chiunque propaganda i contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco, ovvero dei relativi metodi sovversivi del sistema democratico.

Tale propaganda è punita, ai sensi del nuovo articolo 293-bis, quando avvenga anche attraverso la produzione, distribuzione, diffusione o vendita di beni che raffigurino persone, immagini o simboli chiaramente riferiti a tali partiti o ai relativi metodi sovversivi del sistema democratico, ovvero richiamando pubblicamente la simbologia o la gestualità del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco ovvero dei relativi metodi sovversivi del sistema democratico.

Costituisce aggravante del delitto, con conseguente aumento di un terzo della pena, la propaganda del regime fascista e nazifascista commessa attraverso strumenti telematici o informatici. L'aggravante riguarda quindi sia i siti *Internet* con contenuti di propaganda sia il *merchandising online* dei *gadget* e degli altri beni indicati.

Riferisce poi sul disegno di legge n. 2213, che invece novella la legge Scelba n. 645, individuando un'ulteriore fattispecie del reato di apologia del fascismo; come sottolinea la relazione introduttiva, l'iniziativa in questione è mirata a colpire il fenomeno del commercio di *gadget* e di oggetti riportanti simboli, immagini o *slogan* esplicitamente rievocativi del regime fascista o nazifascista.

Aggiungendo quindi un comma al richiamato articolo 4 della legge Scelba, si prevede che commette apologia di fascismo, soggiacendo alla pena già prevista dalla legge medesima, chiunque produce, distribuisce, diffonde o vende, direttamente o con qualsiasi modalità, anche telematica, beni mobili raffiguranti immagini o simboli che si richiamano univoca-

mente all'ideologia fascista o nazifascista ovvero ad associazioni, movimenti o gruppi aventi le caratteristiche e perseguenti le finalità indicate nell'articolo 1 della medesima legge Scelba.

Se i fatti che costituiscono apologia sono commessi con il mezzo della stampa la legge 645 prevede un'aggravante: il disegno di legge n. 2213 integra tale previsione, estendendo l'aggravante ai casi in cui l'apologia di reato – anche con riferimento alle nuove fattispecie introdotte dal medesimo disegno di legge, dunque anche alla vendita di beni – avvenga mediante la rete *internet*. In quest'ultimo caso, il pubblico ministero dispone l'ordine di rimozione dei contenuti illeciti, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7.

A una domanda della senatrice GRANAIOLA (*Art.1-MDP*), che chiede un chiarimento procedurale risponde il presidente MUCCHETTI (*PD*), il quale evidenzia altresì le norme dei due provvedimenti che richiamano la competenza della Commissione industria.

Egli osserva come nel corso degli anni siano emersi alcuni fattori di novità rispetto al quadro a suo tempo disciplinato dalla legge Scelba, che hanno evidenziato l'opportunità di un suo adeguamento: si riferisce alla vendita di oggetti e *gadget* che richiamano il fascismo, il nazifascismo e le loro ideologie e all'uso di *internet*. Tali fattori di novità sono efficacemente intercettati, a suo parere, proprio dalla proposta di legge a prima firma della senatrice Valdinosi: il disegno di legge n. 2213 ha il pregio di non intervenire sul contenuto sostanziale della propaganda, come delineato dalla legge n. 645, limitandosi ad aggiungere tra le condotte punibili la produzione, distribuzione, diffusione o vendita dei beni indicati. Il disegno di legge n. 2900, invece, nel prevedere un nuovo reato, dai contenuti a suo giudizio ambigui, rischia di introdurre elementi di genericità e vaghezza, suscettibili di applicazioni distorte. Occorre evitare il pericolo di soffocare o limitare una serena analisi storica: non deve essere revocata in dubbio la possibilità di esprimere un giudizio positivo per esempio su alcune realizzazioni del ventennio in Italia, come la creazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI) o l'approvazione della legge bancaria del 1936, che riprendeva le scelte operate, negli Stati Uniti d'America, con il Glass-Steagall Act del 1933.

Conclude esprimendo dunque la propria preferenza per il provvedimento a prima firma della senatrice Valdinosi.

Concorda la senatrice GRANAIOLA (*Art.1-MDP*).

Il senatore CONTI (*Misto-UDC*) conviene pienamente con le considerazioni del Presidente. Inoltre, invita a valutare le norme sulla commercializzazione dei prodotti in questione nel contesto normativo più generale.

La relatrice PEZZOPANE (PD) si riserva di predisporre per la prossima settimana una proposta di parere anche tenendo conto delle osservazioni emerse nel corso del dibattito.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente MUCCHETTI (PD) comunica che è stato assegnato alle Commissioni riunite 8^a e 10^a il disegno di legge n. 2957 recante «Delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo». Verranno presi gli opportuni accordi con la Presidenza dell'8^a Commissione per avviarne l'esame al termine della sessione di bilancio, essendone per ora precluso l'avvio, ai sensi dell'articolo 126, comma 11 del Regolamento del Senato.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,25.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 180

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

Orario: dalle ore 16,25 alle ore 16,30

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 15 novembre 2017

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 297

Presidenza della Presidente
DE BIASI

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 14,45

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

508^a Seduta

Presidenza della Presidente
DE BIASI

La seduta inizia alle ore 14,45.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli effetti dell'inquinamento ambientale sull'incidenza dei tumori, delle malformazioni feto-neonatali ed epigenetica: seguito dell'esame del documento conclusivo

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seconda seduta antimeridiana dell'8 novembre.

Riprende l'esame dello schema di documento conclusivo (pubblicato in allegato al resoconto della seconda seduta antimeridiana dell'8 novembre).

Il senatore ROMANO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), correlatore per la procedura informativa, riepiloga i contenuti salienti dello schema in esame.

Si apre quindi il dibattito.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*GAL (DI, GS, Ppl, RI)*), nel manifestare apprezzamento per il lavoro svolto dai relatori, formula l'auspicio che le indicazioni contenute nel documento possano essere integrate con riferimenti anche ad aree diverse da quella della «Terra dei fuochi» ma del pari interessate da problemi di inquinamento ambientale e criticità di carattere sanitario. Menziona, a titolo di esempio, la vicenda dell'ILVA di Taranto, che a suo giudizio sarebbe meritevole di trattazione nell'ambito dello schema in esame.

Non essendovi altre richieste di intervento, la PRESIDENTE propone di rinviare il seguito dell'esame del documento conclusivo ad una successiva seduta.

Conviene la Commissione.

Il seguito della procedura informativa è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,05.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 15 novembre 2017

Plenaria**300^a Seduta***Presidenza del Presidente*
CHITI*La seduta inizia alle ore 8,30.**IN SEDE CONSULTIVA*

Proposta di regolamento recante modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (n. COM (2017) 481 definitivo)

(Osservazioni alla 1^a Commissione . Esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

La senatrice GINETTI (*PD*), relatrice, illustra la proposta di modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, il cui principale obiettivo è il rafforzamento della legittimità democratica nell'Unione europea.

Con la modifica dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento vigente, si prevede che, affinché un'alleanza politica possa chiedere la registrazione come partito politico europeo, la prescritta rappresentanza in un quarto degli Stati membri deve essere assicurata da «i suoi partiti membri» e non più soltanto da «i suoi membri».

Per affrontare le difficoltà che i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee riscontrano nel coprire le spese del proprio bilancio annuale per la parte pari al 15 per cento che non è rimborsata dall'Unione europea ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento, la Commissione propone l'aumento del finanziamento a carico del bilancio europeo dall'85 al 90 per cento per i partiti politici europei e al 95 per cento per le fondazioni politiche europee.

La relatrice informa, quindi, che l'atto comunitario si propone di fissare un'ulteriore condizione affinché i partiti politici europei possano rice-

vere finanziamenti, inserendo all'articolo 18 un nuovo paragrafo 3-*bis* che obbliga il partito politico europeo a corredare la domanda di finanziamento con gli elementi comprovanti la pubblicazione continuativa sui siti web dei loro partiti membri, nei 12 mesi precedenti, del programma politico e del logo del partito europeo, nonché di informazioni sulla rappresentanza di genere tra i candidati alle ultime elezioni del Parlamento europeo e tra i deputati al Parlamento europeo.

La proposta prevede, inoltre, di rafforzare la proporzionalità nella ripartizione dei finanziamenti europei tra i partiti europei, collegandola più chiaramente alla rappresentanza nel Parlamento europeo. Secondo l'articolo 19 del vigente regolamento, il totale degli stanziamenti del bilancio UE per i partiti europei è ripartito, per una quota del 15 per cento, in parti uguali tra tutti i partiti e, per la restante quota dell'85 per cento, in base al numero dei propri deputati eletti al Parlamento europeo, come per le fondazioni. La proposta prevede di modificare tale ripartizione, riducendo al 5 per cento la quota da distribuire in parti uguali e aumentando al 95 per cento quella in ragione del numero di deputati eletti.

La proposta interviene anche per rafforzare il potere sanzionatorio attribuito all'Autorità indipendente per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee dall'articolo 27 del regolamento. La proposta prevede di consentire all'Autorità di comminare la cancellazione della registrazione qualora il partito europeo cessi di soddisfare il criterio della rappresentanza politica in un quarto degli Stati membri o il criterio della partecipazione alle elezioni europee, nonché qualora abbia ottenuto la registrazione presentando informazioni false o incomplete.

Per una maggiore tutela degli interessi finanziari dell'Unione, allo stesso articolo 27 del regolamento, è prevista l'aggiunta del paragrafo 5 *bis* che consente di imputare anche alle persone fisiche aventi ruoli di responsabilità nel partito o fondazione, le sanzioni irrogate dall'Autorità indipendente.

La relatrice, illustra, quindi un conferente schema di osservazioni favorevoli, ove viene rilevato che la proposta rispetta i principi di sussidiarietà e proporzionalità e appare idonea a consentire maggiori controlli sulle modalità di applicazione delle norme del regolamento. Inoltre, le modifiche introdotte vanno nella direzione del rafforzamento della dimensione europea dei partiti politici e della loro interrelazione, necessaria anche ai fini di una maggior trasparenza della rappresentanza politica e delle relative affiliazioni tra il livello nazionale e quello europeo.

Il PRESIDENTE si congratula con la relatrice per il lavoro svolto e apre la discussione generale.

Il senatore ORELLANA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) sottolinea l'importanza dei partiti politici nel rafforzare lo spirito comune del progetto europeo. Evidenzia, peraltro, la necessità di una maggiore trasparenza sulle loro fonti di finanziamento, al fine di evitare situazioni non chiare in cui alcuni Stati sembrano finanziare in maniera occulta alcune

forze politiche. Ritiene, inoltre, non del tutto condivisibile la scelta della proposta di tutelare maggiormente le forze politiche esistenti con finanziamenti maggiori e, aggiunge, si rende necessario un approfondimento sulle sanzioni previste dalla proposta.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) ribadisce come la posizione sempre sostenuta dal Movimento 5 Stelle sia contraria ad ogni forma di finanziamento pubblico dei partiti. Ancora maggiori perplessità solleva, peraltro, la possibilità che, come consentito dalle norme europee all'esame, ci sia un finanziamento pubblico anche alle fondazioni politiche.

Il senatore MOLINARI (*Misto-Idv*), nel ricordare come l'articolo 49 della Costituzione italiana, sui partiti politici, non abbia mai trovato una disciplina organica per la sua attuazione, ritiene auspicabile pervenire a tale risultato per i partiti politici europei; in tal modo potendosi declinare in maniera più trasparente anche le questioni inerenti al finanziamento degli stessi.

Il senatore CANDIANI (*LN-Aut*) si dichiara favorevole alle varie forme di finanziamento pubblico che possano supportare l'opera dei partiti politici, mentre è radicalmente contrario ad ogni forma di finanziamento privato. Queste ultime modalità, infatti, porterebbero i partiti, ancorché in forma mediata, ad assumere posizioni di natura lobbistica a favore dell'autore del finanziamento. Al contrario, la funzione essenziale dei partiti politici è quella di dare rappresentanza alle differenze di visioni politiche dei cittadini, i cui diritti costituzionali debbono trovare nelle assemblee rappresentative una voce alta, costituita appunto dai partiti politici, e senza che vi possa essere una contaminazione con interessi di natura meramente consumeristica.

La relatrice GINETTI (*PD*), intervenendo in sede di replica, osserva come la proposta in esame disciplini l'impiego delle risorse del bilancio europeo a vantaggio dei partiti politici europei, e non entra nel merito della configurazione giuridica degli stessi partiti, né della distinzione tra partiti e fondazioni. La proposta, inoltre, rafforza la trasparenza delle modalità di finanziamento e gli elementi di transnazionalità, per collegare maggiormente il contributo dei singoli alla dimensione europea, evitando così una eccessiva distorsione nella rappresentanza. Anche l'autorità di controllo sui partiti politici europei è oggetto di un consolidamento della disciplina, mentre è innegabile che la scelta che viene effettuata con le disposizioni in esame è quella di garantire maggiormente chi ha già una rappresentanza al Parlamento europeo.

La relatrice, da ultimo, accogliendo gli spunti che sono emersi dal dibattito, riformula lo schema di osservazioni con un invito a rendere maggiormente evidenti nei bilanci dei partiti e delle fondazioni il finanziamento ricevuto da privati.

Il PRESIDENTE, quindi, accertata la presenza del prescritto numero di Senatori, pone in votazione lo schema di osservazioni favorevoli con rilievi come riformulato dalla relattrice, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (n. COM (2017) 548 definitivo)

(Osservazioni alla 8^a Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

La senatrice CARDINALI (*PD*), relattrice, illustra l'atto comunitario in titolo, spiegando che esso prevede la rifusione del regolamento (CE) n. 1371/2007 relativo ai diritti e obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, al fine di rafforzare i diritti dei passeggeri e, al contempo, di ridurre gli oneri che gravano sulle imprese ferroviarie, e ricordando che il vigente regolamento (CE) n. 1371/2007 già assicura ai passeggeri nel trasporto ferroviario, così come avviene per i passeggeri del trasporto aereo, del trasporto per via navigabile e del trasporto effettuato con autobus, diritti a: ottenere informazioni, effettuare prenotazioni, acquistare biglietti; ricevere attenzione, assistenza e indennizzi in caso di ritardi o soppressioni di servizi; ricevere assistenza gratuita per le persone con disabilità e per le persone a mobilità ridotta; ricevere risarcimento in caso di incidente; presentare reclami in modo rapido e semplice, ai fini della piena ed efficace applicazione della legislazione. Il regolamento si basa sul diritto internazionale vigente in materia e ne estende l'ambito di applicazione ai servizi ferroviari nazionali.

Conseguentemente, dà conto ai Commissari di un relativo schema di osservazioni favorevoli, con rilievi.

Mentre la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 91, paragrafo 1, del TFUE, che prevede la procedura ordinaria per adottare le azioni della politica comune dei trasporti, il principio di sussidiarietà è rispettato in quanto l'obiettivo di rafforzare i diritti dei passeggeri in tutto il territorio dell'Unione europea e, al contempo, di ridurre gli oneri che gravano sulle imprese ferroviarie in modo uniforme nell'UE, non può essere raggiunto dagli Stati membri singolarmente.

Anche il principio di proporzionalità è rispettato poiché le misure adottate si limitano a quanto necessario per raggiungere il predetto obiettivo. In tal senso, i maggiori costi per il settore ferroviario e le autorità nazionali, derivanti dalla riduzione delle deroghe e dalla maggiore assistenza ed erogazione di indennizzi, appaiono relativamente contenuti e proporzionati a quanto necessario per migliorare l'applicazione e il rispetto dei diritti dei passeggeri, oltre a essere compensati dall'introduzione della clausola di forza maggiore.

In riferimento alla clausola di forza maggiore di cui all'articolo 17, paragrafo 8, ritiene opportuno che questa sia ulteriormente specificata, precisando che le «condizioni meteorologiche avverse» siano da intendersi

come «catastrofi naturali di natura eccezionale, diverse dalle normali condizioni meteorologiche stagionali quali le tempeste autunnali o le periodiche alluvioni urbane», come indicato al considerando n. 21.

In riferimento al diritto all'informazione in caso di ritardo, ritiene opportuno che sia previsto l'obbligo di informazione per via elettronica a ciascuno dei passeggeri che abbia fornito al vettore i dati necessari per essere contattato, alla stregua di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 18/2011 relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus, all'articolo 20.

In riferimento all'insieme dei diritti dei passeggeri ferroviari e in particolare alle informazioni da fornire loro in caso di ritardi o disservizi prima e durante il viaggio, auspica che le autorità preposte compiano una verifica sull'effettivo stato di attuazione dei rispettivi obblighi in capo alle imprese ferroviarie.

La relatrice invita, infine, la Commissione di merito a valutare le specifiche osservazioni formulate dall'Autorità di regolazione dei trasporti, nel documento allegato alla citata relazione del Governo.

Il PRESIDENTE ringrazia la relatrice per l'esposizione svolta .

Seguono brevi interventi dei senatori FLORIS (*FI-PdL XVII*) e CANDIANI (*LN-Aut*). Quest'ultimo manifesta le proprie perplessità in merito alla nozione, assai flessibile, di «forza maggiore», evocata nella proposta di regolamento in discussione.

Replica, quindi, la senatrice CARDINALI (*PD*), relatrice, la quale propone di inserire un'osservazione concernente l'opportunità di una verifica da parte delle Autorità preposte, circa l'effettivo stato di attuazione degli obblighi in capo alle imprese ferroviarie.

Successivamente, il PRESIDENTE, previo accertamento del numero legale necessario per deliberare, pone in votazione la proposta di osservazione nel testo e formulato, presentata dalla relatrice e pubblicata in allegato all'odierno resoconto.

La Commissione approva.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/637 sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei Paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE (n. 470)

(Osservazioni alla 3^a Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli)

Il senatore MARAN (*PD*), relatore, introduce lo schema di decreto legislativo in titolo rilevando che esso dà attuazione alla delega fornita dall'articolo 6 della legge n. 170 del 2016 (legge di delegazione europea 2015), volta a consentire l'attuazione della direttiva (UE) 2015/637, sulle

misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei Paesi terzi.

Dà, successivamente, lettura di una conferente bozza di osservazioni favorevoli.

Senza discussione e previa verifica del numero legale richiesto, il PRESIDENTE, quindi, mette in votazione la proposta di osservazioni predisposta dal relatore e pubblica in allegato all'odierno resoconto.

La Commissione approva.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore CANDIANI (*LN-Aut*) ritiene opportuno che la Commissione svolga, ai fini di una più approfondita informazione, una ricognizione delle attività e, soprattutto, dei costi delle varie *Authority* operanti nell'ambito dell'Unione europea, che, peraltro, si sono moltiplicate in modo esponenziale nel corso degli ultimi anni.

Si associa a tale richiesta il senatore CIOFFI (*M5S*), secondo il quale sarebbe interessante comprendere meglio anche quali siano effettivamente i criteri di nomina dei vertici delle suddette Autorità.

Concorda in proposito il senatore COCIANCICH (*PD*), a condizione che vengano messi, tuttavia, in rilievo anche i benefici apportati dal lavoro finora svolto da tali organismi.

Il PRESIDENTE, nel raccogliere tale sollecitazione, invita gli uffici di segreteria della Commissione a reperire, al riguardo, la relativa documentazione.

La seduta termina alle ore 9,20.

**OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2017) 481 defini-
tivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA
SUSSIDIARIETÀ**

La Commissione Politiche dell'Unione europea,

considerato che, il 13 settembre 2017, la Commissione europea ha presentato una proposta di modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, il cui principale obiettivo è il rafforzamento della legittimità democratica nell'Unione europea;

considerato, in particolare, che:

– con la modifica dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera *b*), del regolamento vigente, si prevede che, affinché un'alleanza politica possa chiedere la registrazione come partito politico europeo, la prescritta rappresentanza in un quarto degli Stati membri deve essere assicurata da «i suoi partiti membri» e non più soltanto da «i suoi membri». Ciò al fine di evitare che singoli membri di uno stesso partito nazionale possano sponsorizzare più di un partito politico europeo. La Commissione europea ritiene che in questo modo si eviterebbe la costituzione di partiti europei privi di una sostanziale rappresentanza politica negli Stati membri, evitando anche i relativi finanziamenti a carico del bilancio europeo;

– per affrontare le difficoltà che i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee riscontrano nel coprire le spese del proprio bilancio annuale per la parte pari al 15 per cento che non è rimborsata dall'Unione europea ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento, la Commissione propone l'aumento del finanziamento a carico del bilancio europeo dall'85 al 90 per cento per i partiti politici europei e al 95 per cento per le fondazioni politiche europee;

– la Commissione evidenzia come il livello di trasparenza nelle elezioni europee sia un fattore di vitale importanza. Propone pertanto di fissare un'ulteriore condizione affinché i partiti politici europei possano ricevere finanziamenti, inserendo all'articolo 18 un nuovo paragrafo *3-bis* che obbliga il partito politico europeo a corredare la domanda di finanziamento con gli elementi comprovanti la pubblicazione continuativa sui siti *web* dei loro partiti membri, nei 12 mesi precedenti, del programma politico e del logo del partito europeo, nonché di informazioni sulla rappresentanza di genere tra i candidati alle ultime elezioni del Parlamento europeo e tra i deputati al Parlamento europeo;

– la proposta prevede, inoltre, di rafforzare la proporzionalità nella ripartizione dei finanziamenti UE tra i partiti europei, collegandola più chiaramente alla rappresentanza nel Parlamento europeo. Secondo l'articolo 19 del vigente regolamento, il totale degli stanziamenti del bilancio UE per i partiti europei è ripartito, per una quota del 15 per cento, in parti uguali tra tutti i partiti e, per la restante quota dell'85 per cento, in base al numero dei propri deputati eletti al Parlamento europeo, come per le fondazioni. La proposta prevede di modificare tale ripartizione, riducendo al 5 per cento la quota da distribuire in parti uguali e aumentando al 95 per cento quella in ragione del numero di deputati eletti. In ogni caso, tali finanziamenti non possono superare le soglie del 90 e 95 per cento dei conti annuali di partiti e fondazioni, stabilite dal predetto articolo 17. La parte di contributo eccedente tali limiti potrà essere utilizzata per la copertura delle spese dell'anno successivo;

– la proposta interviene anche per rafforzare il potere sanzionatorio attribuito all'Autorità indipendente per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee dall'articolo 27 del regolamento. In particolare, il vigente paragrafo 1 di tale articolo consente all'Autorità di cancellare la registrazione di un partito europeo nel caso in cui questo sia stato condannato per attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione, oppure su richiesta dello Stato ove è situata la sede nel caso di violazione grave della normativa nazionale in materia, o qualora il partito europeo non soddisfa più i requisiti di cui alle lettere a), c) ed e) dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (avere la sede in uno Stato membro, rispettare i valori fondamentali dell'Unione, non avere scopo di lucro). La proposta prevede di consentire all'Autorità di comminare la cancellazione della registrazione anche nei casi sub b) e d) del predetto articolo 3, ovvero qualora il partito europeo cessi di soddisfare il criterio della rappresentanza politica in un quarto degli Stati membri o il criterio della partecipazione alle elezioni europee, nonché qualora abbia ottenuto la registrazione presentando informazioni false o incomplete;

– inoltre, per una maggiore tutela degli interessi finanziari dell'Unione, allo stesso articolo 27 del regolamento è prevista l'aggiunta del paragrafo 5 *bis* che consente di imputare anche alle persone fisiche aventi ruoli di responsabilità nel partito o fondazione, le sanzioni irrogate dall'Autorità indipendente, qualora tali persone siano state giudicate responsabili di attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione, con sentenza passata in giudicato, o abbiano fornito informazioni erranee o fuorvianti sui bilanci annuali. In tali casi, secondo una modifica proposta all'articolo 30, paragrafo 2, l'ordinatore del Parlamento europeo recupera presso tali persone, gli importi indebitamente versati;

– all'articolo 38 del regolamento, si rinvia a cinque anni dall'entrata in vigore della proposta, la presentazione delle relazioni di valutazione del Parlamento europeo e della Commissione europea, funzionali a eventuali modifiche da apportare al regolamento;

rilevato, altresì, che, nelle intenzioni della Commissione, la proposta dovrebbe essere adottata in tempi brevi ed entrare in vigore prima delle elezioni europee del 2019;

ricordato che:

– in base all'articolo 10, paragrafo 4, del TUE, «*i partiti politici a livello europeo contribuiscono a formare una coscienza politica europea e ad esprimere la volontà dei cittadini dell'Unione*»;

– il paragrafo 2 dell'articolo 12 della Carta dei diritti fondamentali, relativo alla libertà di riunione e di associazione, prevede che «*i partiti politici a livello dell'Unione contribuiscono a esprimere la volontà politica dei cittadini dell'Unione*»;

valutato che:

– l'atto si fonda sull'articolo 224 del TFUE, relativo allo statuto dei partiti politici a livello europeo, incluse le norme relative al loro finanziamento, nonché sull'articolo 106-bis del Trattato Euratom;

– la proposta è ritenuta conforme al principio di sussidiarietà, poiché quanto proposto mira a colmare le lacune del sistema istituito dal regolamento vigente;

– allo stesso modo, la proposta si limita a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi prefissi, ossia «*rendere i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee soggetti democratici più efficaci e responsabili*», in ottemperanza al principio di proporzionalità;

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la proposta rispetta i principi di sussidiarietà e proporzionalità e appare idonea a consentire maggiori controlli sulle modalità di applicazione delle norme del regolamento. Inoltre le modifiche introdotte vanno nella direzione del rafforzamento della dimensione europea dei partiti politici e della loro interrelazione, necessaria anche ai fini di una maggior trasparenza della rappresentanza politica e delle relative affiliazioni tra il livello nazionale e quello europeo;

in riferimento all'obiettivo della proposta, di migliorare il grado di trasparenza dei partiti politici europei, si valuti l'opportunità di assicurare la massima informazione anche sulla provenienza della parte di finanziamento non coperta dal bilancio dell'Unione europea e che i partiti sono tenuti a reperire per proprio conto.

**OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2017) 548 defi-
nitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA
SUSSIDIARIETÀ**

La Commissione Politiche dell'Unione europea,

considerato che esso prevede la rifusione del regolamento (CE) n. 1371/2007 relativo ai diritti e obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, al fine di rafforzare i diritti dei passeggeri e, al contempo, di ridurre gli oneri che gravano sulle imprese ferroviarie;

ricordato che il vigente regolamento (CE) n. 1371/2007 già assicura ai passeggeri nel trasporto ferroviario, così come avviene per i passeggeri del trasporto aereo, del trasporto per via navigabile e del trasporto effettuato con autobus, diritti a: ottenere informazioni, effettuare prenotazioni, acquistare biglietti; ricevere attenzione, assistenza e indennizzi in caso di ritardi o soppressioni di servizi; ricevere assistenza gratuita per le persone con disabilità e per le persone a mobilità ridotta; ricevere risarcimento in caso di incidente; presentare reclami in modo rapido e semplice, ai fini della piena ed efficace applicazione della legislazione. Il regolamento si basa sul diritto internazionale vigente in materia e ne estende l'ambito di applicazione ai servizi ferroviari nazionali;

considerato che la proposta in titolo prevede, in particolare, le seguenti modifiche al regolamento vigente:

– la proposta esclude dalla possibilità di deroga i servizi nazionali a lunga percorrenza, mantenendola per i servizi urbani, extraurbani e regionali che non abbiano tratte transfrontaliere europee. Per i servizi operati di fuori del territorio dell'UE, gli Stati membri possono accordare deroghe, ma soltanto qualora siano in grado di dimostrare che i passeggeri sono adeguatamente tutelati nel proprio territorio.

– la proposta rafforza i diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta a ricevere informazioni e assistenza. Inoltre si elimina la possibilità per gli Stati membri di esonerare le imprese dall'obbligo di offrire assistenza e risarcimenti in caso di danneggiamento delle attrezzature per la mobilità di tali persone. La proposta introduce, poi, al nuovo articolo 26, l'obbligo per le imprese ferroviarie e i gestori delle stazioni di assicurare che tutto il personale addetto riceva una formazione adeguata a rispondere alle esigenze di tali persone, comprese le persone con disabilità mentali e intellettive;

– vengono rafforzati i diritti dei passeggeri nei casi in cui il viaggio non si svolge secondo le previsioni. In particolare, nei casi in cui già

alla partenza si prevede un ritardo superiore a 60 minuti, la proposta stabilisce, all'articolo 16, che l'itinerario alternativo simile possa essere fornito da qualsiasi impresa ferroviaria e possa prevedere modi di trasporto alternativi o di classe superiore senza costi aggiuntivi per il passeggero. Per quanto riguarda i ritardi sopraggiunti, la proposta mantiene il vigente obbligo, previsto all'articolo 17, di indennizzo del 25 per cento per ritardi superiori a 60 minuti e del 50 per cento per quelli superiori a 120 minuti, mentre introduce il computo cumulativo dei ritardi inferiori ai 60 minuti per i titolari di abbonamento;

– sempre nell'ambito dell'indennizzo di cui all'articolo 17, la proposta introduce una norma di compromesso sul tema della clausola di forza maggiore che esonera i vettori dall'obbligo di indennizzo. Infatti, dopo la sentenza della Corte di giustizia del 2013, che ha negato l'esistenza implicita di clausola di forza maggiore, le imprese ferroviarie hanno dovuto farsi carico anche di tali casi, a differenza degli operatori di altre forme di trasporto che beneficiano di deroghe in caso di forza maggiore. A tale riguardo, la valutazione d'impatto che sottende la proposta non ha rilevato un onere economico significativo per le imprese ferroviarie, derivante dall'assenza di tale clausola. Tuttavia, per assicurare il rispetto dei principi di proporzionalità e di equità giuridica per le imprese ferroviarie, nonché per assicurare i diritti dei passeggeri e la certezza del diritto, la proposta introduce una clausola di forza maggiore, limitatamente alle sole situazioni eccezionali provocate da condizioni meteorologiche avverse o catastrofi naturali;

– riguardo ai «biglietti globali», ovvero quelli che comprendono più servizi, operati da una o più imprese ferroviarie, la valutazione d'impatto ha constatato la tendenza delle imprese ferroviarie a vendere biglietti non globali al fine di eludere i connessi obblighi relativi a indennizzi, itinerari alternativi e assistenza. Inoltre, limitando i biglietti globali alle sole tratte operate in proprio, le grandi imprese ostacolano l'accesso al mercato ai nuovi operatori. La proposta, pertanto, stabilisce all'articolo 10 che le imprese *«compiono ogni sforzo per offrire biglietti globali, anche per viaggi transfrontalieri e che coinvolgono più di un'impresa ferroviaria»*, nonché, che *«qualora un passeggero riceva biglietti separati per un unico viaggio comprendente servizi ferroviari successivi operati da una o più imprese ferroviarie, i suoi diritti di informazione, attenzione, assistenza e indennizzo sono equivalenti a quelli riconosciuti ai possessori di un biglietto globale e coprono l'intero viaggio dalla partenza alla destinazione finale, a meno che il passeggero sia altrimenti informato esplicitamente per iscritto»*;

– per quanto riguarda i reclami, la proposta ne rafforza le procedure per agevolarne l'accesso e stabilisce i relativi obblighi che degli Or-

ganismi nazionali di applicazione, ai quali è possibile ricorrere successivamente al reclamo presentato senza esito all'impresa ferroviaria e a un organismo di risoluzione alternativa delle controversie;

– la proposta introduce, all'articolo 19, il diritto di regresso nei confronti di terzi, per l'impresa ferroviaria che abbia corrisposto un indennizzo od ottemperato ad altro suo obbligo a norma del regolamento;

– la proposta, inoltre, incoraggia, a fini ambientali, l'uso delle biciclette e stabilisce, all'articolo 6, il diritto dei passeggeri di portarle a bordo, limitando la possibilità per l'impresa ferroviaria di rifiutarne il trasporto ai soli motivi di operatività o di sicurezza e previa informazione sulle condizioni di tale rifiuto;

valutata la relazione del Governo, elaborata ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012, e l'annesso documento redatto dall'Autorità di regolazione dei trasporti,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 91, paragrafo 1, del TFUE, che prevede la procedura ordinaria per adottare le azioni della politica comune dei trasporti;

il principio di sussidiarietà è rispettato in quanto l'obiettivo di rafforzare i diritti dei passeggeri in tutto il territorio dell'Unione europea e, al contempo, di ridurre gli oneri che gravano sulle imprese ferroviarie in modo uniforme nell'UE, non può essere raggiunto dagli Stati membri singolarmente;

il principio di proporzionalità è rispettato poiché le misure adottate si limitano a quanto necessario per raggiungere il predetto obiettivo. In tal senso, i maggiori costi per il settore ferroviario e le autorità nazionali, derivanti dalla riduzione delle deroghe e dalla maggiore assistenza ed erogazione di indennizzi, appaiono relativamente contenuti e proporzionati a quanto necessario per migliorare l'applicazione e il rispetto dei diritti dei passeggeri, oltre a essere compensati dall'introduzione della clausola di forza maggiore;

in riferimento alla clausola di forza maggiore di cui all'articolo 17, paragrafo 8, si ritiene opportuno che questa sia ulteriormente specificata, precisando che le «condizioni meteorologiche avverse» siano da intendersi come «catastrofi naturali di natura eccezionale, diverse dalle normali condizioni meteorologiche stagionali quali le tempeste autunnali o le periodiche alluvioni urbane», come indicato al considerando n. 21;

in riferimento al diritto all'informazione in caso di ritardo, si ritiene opportuno che sia previsto l'obbligo di informazione per via elettronica a ciascuno dei passeggeri che abbia fornito al vettore i dati necessari per essere contattato, alla stregua di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 18/2011 relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus, all'articolo 20;

in riferimento all'insieme dei diritti dei passeggeri ferroviari e in particolare alle informazioni da fornire loro in caso di ritardi o disservizi prima e durante il viaggio, si auspica che le autorità preposte compiano una verifica sull'effettivo stato di attuazione dei rispettivi obblighi in capo alle imprese ferroviarie;

si invita, infine, la Commissione di merito a valutare le specifiche osservazioni formulate dall'Autorità di regolazione dei trasporti, nel documento allegato alla citata relazione del Governo.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 470

La 14^a Commissione permanente,

considerato che lo schema di decreto legislativo in titolo dà attuazione alla delega fornita dall'articolo 6 della legge n. 170 del 2016 (legge di delegazione europea 2015), volta a consentire l'attuazione della direttiva (UE) 2015/637, sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei Paesi terzi;

considerato che la direttiva sistematizza la prassi normativa e operativa maturata negli Stati membri nel corso degli anni, in materia di assistenza consolare ai cittadini europei non rappresentati nei Paesi terzi;

ricordato che uno dei diritti che fanno parte della cittadinanza europea è costituito dalla tutela diplomatica e consolare, ossia dal diritto per i cittadini europei *«di godere, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui hanno la cittadinanza non è rappresentato, della tutela delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato»* (articolo 20, paragrafo 2, lettera c), e articolo 23 del TFUE, nonché articolo 46 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione);

considerato che lo schema si compone di 5 articoli:

– l'articolo 1 modifica l'articolo 45 del decreto del presidente della Repubblica n. 18 del 1967, recante ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri, al fine di specificare che gli uffici consolari tutelano i cittadini europei e i non cittadini;

– l'articolo 2 modifica il decreto legislativo n. 71 del 2011, sull'ordinamento e funzioni degli uffici consolari, introducendo il concetto di «cittadino europeo non rappresentato», cioè cittadino di uno Stato membro che non ha rappresentanze consolari stabili in un Paese terzo, e prevedendo che gli uffici consolari italiani possano rilasciare anche ai cittadini europei un documento di viaggio provvisorio. Sono previste anche disposizioni specifiche per la tutela dei cittadini non rappresentati in caso di crisi e disposizioni in materia di rimborso dei costi della tutela consolare;

– l'articolo 3 prevede che il Ministero degli affari esteri notifichi al Servizio europeo per l'azione esterna l'ufficio che svolge il ruolo di punto di contatto;

– l'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 5 l'entrata in vigore;

rilevato che nel corso degli anni le autorità diplomatiche e consolari italiane hanno prestato assistenza a numerosi cittadini stranieri ed europei: nel 2004 e nel 2011 in Costa d'Avorio, nel 2006 in Libano, nel 2008 in Georgia, nel 2011 in Libia, nel 2013 in Sud Sudan e nel 2015 in Nepal;

valutata la congruità delle disposizioni dello schema di decreto legislativo, rispetto alla direttiva (UE) 2015/637 a cui provvede a dare attuazione e che il termine di recepimento della direttiva, fissato dalla stessa al 1° maggio 2018, dovrebbe essere ampiamente rispettato,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.

Sottocommissione per i pareri (fase discendente)

63^a Seduta

Presidenza della Presidente
CARDINALI

Orario: dalle ore 12,40 alle ore 13

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alle Commissioni 9^a e 13^a riunite

(2383) Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato, approvato dalla Camera dei deputati: parere non ostativo su emendamenti;

alle Commissioni 2^a e 3^a riunite

(2833) Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani, fatta a Santiago de Compostela il 25 marzo 2015, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno, approvato dalla Camera dei deputati: parere in parte contrario e in parte non ostativo su emendamenti.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

Mercoledì 15 novembre 2017

Plenaria

Presidenza del Presidente
Gianpiero D'ALIA

La seduta inizia alle ore 8,15.

IN SEDE CONSULTIVA

Modifiche alla legge 20 maggio 1970, n.300, e altre disposizioni concernenti la tutela dei lavoratori dipendenti in caso di licenziamento illegittimo

C. 4388 Laforgia

(Parere alla XI Commissione della Camera)

(Esame e conclusione – Nulla osta)

La Commissione inizia l'esame.

La senatrice Valeria CARDINALI (*PD*), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere, per i profili di competenza, il parere alla XI Commissione Lavoro pubblico e privato della Camera, sul testo della proposta di legge C. 4388 di iniziativa del deputato Laforgia, recante «Modifiche alla legge 20 maggio 1970, n.300, e altre disposizioni concernenti la tutela dei lavoratori dipendenti in caso di licenziamento illegittimo», adottato come testo base dalla Commissione nella seduta del 9 novembre 2017.

La proposta di legge reca norme in materia di tutela dei lavoratori dipendenti in caso di licenziamento illegittimo, attraverso la modifica della legge n. 300 del 1970 (cd. *statuto dei lavoratori*), della legge n.604 del 1966 e della legge n.223 del 1991.

La proposta di legge si compone di 5 articoli.

L'articolo 1 detta una nuova disciplina delle conseguenze del licenziamento individuale illegittimo, sostituendo integralmente l'articolo 18 della legge n. 300 del 1970 (cd. *statuto dei lavoratori*).

L'articolo 2 modifica la procedura obbligatoria che i datori di lavoro devono seguire per procedere a licenziamenti individuali per motivi economici.

Gli articoli da 3 a 5 dettano una nuova disciplina del licenziamento collettivo illegittimo.

Propone conclusivamente di esprimere un parere di nulla osta (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Disposizioni per la celebrazione dei centocinquanta anni dalla morte di Gioachino Rossini

C. 4665, approvata dal Senato

(Parere alla VII Commissione della Camera)

(Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame.

Il deputato Emanuele LODOLINI (*PD*), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere, per i profili di propria competenza, il parere alla VII Commissione Cultura della Camera sulla proposta di legge C. 4665, recante «Disposizioni per la celebrazione dei centocinquanta anni dalla morte di Gioachino Rossini», approvata dal Senato.

La proposta di legge, composta di 5 articoli, dichiara il 2018, nel quale ricorrono i 150 anni dalla morte di Gioachino Rossini, «anno rossiniano» e, come indicato dall'articolo 1, è volta a celebrare la figura del musicista e valorizzarne l'opera.

L'articolo 2 specifica che lo Stato riconosce meritevoli di finanziamento i progetti di promozione, diffusione, approfondimento e salvaguardia della conoscenza della vita, dell'opera e dei luoghi legati alla figura di Rossini, da realizzare nel 2018 e nel 2019. In particolare, tra gli ambiti di intervento rientrano i seguenti: sostegno, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, alle attività formative, anche di carattere didattico, editoriali, espositive, congressuali, seminari, scientifiche, culturali e di spettacolo, incluse quelle dell'Accademia Rossiniana del Rossini Opera Festival e della Fondazione Rossini, volte a promuovere, in Italia e all'estero, la conoscenza, anche mediante l'utilizzo di tecnologie digitali, del patrimonio artistico e documentario relativo alla figura e all'opera di Rossini, anche in relazione ai riconoscimenti conseguiti sul piano nazionale e internazionale; recupero, restauro e riordino del materiale storico, artistico, archivistico, museografico o culturale riguardante la figura di Rossini, nonché recupero edilizio e restauro conservativo dei luoghi rossiniani, incluso il Conservatorio, ubicati nella provincia di Pesaro e Urbino, anche con finalità di promozione turistica. A tali interventi deve essere destinata una quota non inferiore al 20 per cento del contributo straordinario di cui

all'articolo 4; promozione della ricerca scientifica in materia di studi rossiniani, anche attraverso l'istituzione di borse di studio per l'elaborazione di saggi sull'opera di Rossini, rivolte a studenti dei conservatori e delle accademie musicali.

L'articolo 3 dispone l'istituzione del Comitato promotore delle celebrazioni rossiniane, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri – o da un suo delegato – e composto dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca – o da loro delegati –, dal Presidente della regione Marche, dal sindaco del comune di Pesaro, e da quattro insigni esponenti della cultura e delle arti musicali italiane ed europee, esperti della vita e delle opere di Rossini, nominati entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Il Comitato promotore costituisce un Comitato scientifico, composto da non più di dieci personalità di chiara fama, esperte della vita e delle opere di Rossini, inclusi, di diritto, i quattro insigni esponenti della cultura e delle arti musicali italiane ed europee, tra i quali il Comitato scientifico elegge il proprio coordinatore, che formula gli indirizzi generali per le iniziative da realizzare ai fini delle celebrazioni, negli ambiti individuati dall'articolo 2.

Ai componenti dei due Comitati non sono corrisposti compensi o gettoni di presenza.

Sulla base degli indirizzi del Comitato scientifico, il Comitato promotore, che può avvalersi anche della collaborazione di soggetti privati, redige il programma delle attività da realizzare, individua i soggetti attuatori e ne monitora l'attuazione.

Il Comitato promotore dura in carica fino al 31 dicembre 2019. Entro 90 giorni dal termine delle celebrazioni, predispone una relazione conclusiva sulle iniziative realizzate e sull'utilizzo dei contributi ricevuti, che trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai fini dell'invio alle Camere.

In base all'articolo 4, il contributo attribuito al Comitato promotore per lo svolgimento delle iniziative celebrative è pari a euro 680.000 per il 2018 e ad euro 20.000 per il 2019. A valere sullo stesso, si provvede anche alla realizzazione del sito *web* del Comitato promotore, nonché alla copertura degli eventuali costi di funzionamento di entrambi i Comitati, incluso l'eventuale rimborso delle spese di missione.

L'articolo 5 dispone che alla copertura dell'onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dalla legge di stabilità 2016 (art. 1, co. 354, della L. 208/2015), relativa al funzionamento degli istituti afferenti al settore museale.

Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per la promozione dell'uso condiviso di veicoli privati

Nuovo testo C. 2436 Dell'Orco

(Parere alla IX Commissione della Camera)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)

La Commissione inizia l'esame.

La senatrice Leana PIGNEDOLI (*PD*), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere, per i profili di competenza, il parere alla IX Commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni della Camera sul testo della proposta di legge C. 2436, di iniziativa del deputato Dell'Orco, recante «Disposizioni per la promozione dell'uso condiviso di veicoli privati», come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.

La proposta di legge si compone di sei articoli ed è finalizzata allo sviluppo di un sistema di mobilità basato sull'uso condiviso di veicoli privati, da applicarsi su larga scala, che possa contribuire in modo significativo alla riduzione dei costi di viaggio, del numero delle vetture in circolazione, della congestione del traffico e dell'impatto ambientale. Si tratta del sistema denominato *car pooling* o *ride sharing*.

L'articolo 2 contiene le definizioni.

L'articolo 2-*bis* disciplina le caratteristiche del *car pooling*, prevedendo che esso rappresenta un contratto di trasporto gratuito, ai sensi dell'articolo 1681, terzo comma, del codice civile, e non si configura come attività d'impresa di trasporto di persone. In considerazione della natura gratuita del contratto di trasporto, sono disciplinati puntualmente i limiti entro i quali possono essere ammesse dazioni economiche dal trasportato al guidatore. La disposizione indica infine le caratteristiche dell'attività del gestore della piattaforma di intermediazione, che mette in contatto gli utenti operatori e gli utenti fruitori.

L'articolo 3 disciplina l'attività di promozione del *car pooling*. Esso prevede in particolare che le amministrazioni e gli enti pubblici provvedano a riservare nei propri siti *internet* e *intranet* istituzionali uno spazio dedicato ai servizi di mobilità sostenibile e, nell'ambito di questi, ai servizi di *car pooling*. Con specifico riferimento al *car pooling* è fornita adeguata pubblicità ai servizi eventualmente promossi dalla stessa amministrazione o ente o da altri soggetti pubblici e privati che operano nell'area in cui l'amministrazione o l'ente ha sede. Al medesimo obbligo sono soggette le imprese private che occupano presso un unico stabilimento un numero complessivo di addetti superiore a 250; la vigilanza sull'attuazione delle disposizioni citate è affidata al responsabile per la mobilità aziendale (cd. *mobility manager*).

Il comma 3 prevede poi che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

elaborano, entro il 15 marzo di ciascun anno, un programma coordinato di iniziative di informazione e di educazione alla mobilità sostenibile, con particolare attenzione all'incentivazione del *car pooling*, anche attraverso lo svolgimento di campagne informative sui principali mezzi di comunicazione. Tali iniziative sono realizzate nell'ambito delle rispettive competenze e a valere sulle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

L'ultimo comma dell'articolo 3 prevede che, entro un mese dall'entrata in vigore della legge, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti pubblici sul sito istituzionale del portale dell'automobilista delle interfacce applicative al fine di dare la possibilità ai gestori, nel rispetto della *privacy* degli utenti, di consultare: a) la validità della patente degli utenti registrati al servizio; b) l'assicurazione dei veicoli registrati al servizio; c) l'effettuazione della revisione dei veicoli registrati al servizio.

L'articolo 4 stabilisce che, a decorrere dall'anno 2017, è riconosciuto un credito di imposta fino all'importo massimo di 10mila euro annui, nel limite massimo complessivo di 1 milione di euro annui, alle imprese che gestiscono direttamente servizi di *car pooling*, rimettendo ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata, la definizione dei criteri e delle modalità per l'accesso al credito d'imposta. È previsto che il decreto sia sottoposto alle Commissioni parlamentari competenti secondo la procedura del cosiddetto «doppio parere». È inoltre prevista la copertura finanziaria dell'intervento.

L'articolo 4-*bis* prevede infine la clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con una osservazione (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle ore 8,25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è svolto dalle ore 8,25 alle ore 8,30

ALLEGATO 1

Modifiche alla legge 20 maggio 1970, n. 300, e altre disposizioni concernenti la tutela dei lavoratori dipendenti in caso di licenziamento illegittimo (C. 4388 Laforgia)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminata, per i profili di competenza, la proposta di legge C. 4388, di iniziativa del deputato Laforgia, recante «Modifiche alla legge 20 maggio 1970, n.300, e altre disposizioni concernenti la tutela dei lavoratori dipendenti in caso di licenziamento illegittimo», adottata come testo base dalla Commissione nella seduta del 9 novembre 2017;

rilevato che il contenuto della proposta è ascrivibile alla materia «ordinamento civile», di competenza legislativa esclusiva della Stato (art. 117, secondo comma, lett. *l*), Cost.),

esprime

NULLA OSTA

ALLEGATO 2

Disposizioni per la celebrazione dei centocinquanta anni dalla morte di Gioachino Rossini (C. 4665, approvata dal Senato)**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminata la proposta di legge C. 4665, recante «Disposizioni per la celebrazione dei centocinquanta anni dalla morte di Gioachino Rossini», approvata dal Senato;

considerato che la proposta di legge è volta a celebrare la figura di Gioachino Rossini e a valorizzarne l'opera nel 2018, anno nel quale ricorrono i 150 anni dalla morte;

rilevato che il contenuto del provvedimento è riconducibile alla materia «tutela dei beni culturali», ascritta alla competenza legislativa esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lett. *s*), Cost.), e alle materie «valorizzazione dei beni culturali», «promozione e organizzazione di attività culturali» e «ricerca scientifica», di competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni (art. 117, terzo comma, Cost.);

ricordato altresì che l'articolo 118, terzo comma, Cost., devolve alla legge statale il compito di disciplinare «forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali» tra Stato e Regioni;

rilevato che l'articolo 3 disciplina l'istituzione del Comitato promotore delle celebrazioni rossiniane, in cui sono presenti il Presidente della Regione Marche ed il Sindaco del comune di Pesaro,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 3

**Disposizioni per la promozione dell'uso condiviso di veicoli privati
(Nuovo testo C. 2436 Dell'Orco)**

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo della proposta di legge C. 2436, di iniziativa del deputato Dell'Orco, recante «Disposizioni per la promozione dell'uso condiviso di veicoli privati», come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

considerato che il provvedimento è volto alla promozione dell'uso condiviso di veicoli privati, in un'ottica di mobilità sostenibile;

rilevato che il contenuto del provvedimento è riconducibile alle materie «ordinamento civile», «tutela dell'ambiente» e «sistema tributario dello Stato», di competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lett. *l*), *s*) ed *e*), Cost.), interessando altresì la materia «trasporto locale», di competenza regionale (art. 117, quarto comma, Cost.);

considerato che l'articolo 3, comma 3, prevede l'adozione di un programma ministeriale di iniziative di informazione e di educazione alla mobilità sostenibile, con particolare attenzione all'incentivazione del *car pooling*, anche attraverso lo svolgimento di campagne informative sui principali mezzi di comunicazione, senza specificare la natura dell'atto di adozione del programma e senza prevedere un coinvolgimento degli enti territoriali nella procedura di adozione dell'atto,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

all'articolo 3, comma 3, si valuti l'opportunità di specificare la natura dell'atto di adozione del programma ministeriale di iniziative di informazione e di educazione alla mobilità sostenibile, con particolare attenzione all'incentivazione del *car pooling*, e di prevedere un coinvolgimento della Conferenza unificata nella procedura di adozione dell'atto, in considerazione delle competenze degli enti territoriali in materia di «trasporto locale».

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 15 novembre 2017

Plenaria

Presidenza del Vice Presidente
Giorgio LAINATI

Interviene, per il Ministero dello sviluppo economico, il sottosegretario di Stato, Antonello GIACOMELLI e l'addetta alla comunicazione, Raffaella CASCIOLI.

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Giorgio LAINATI, *presidente*, comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla *web-tv* e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Audizione del sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Antonello Giacomelli

(Svolgimento e conclusione)

Giorgio LAINATI, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo che si inquadra nell'ambito dell'attività istruttoria che la Commissione, analogamente a quanto verificatosi per i precedenti contratti, ha deciso di avviare propedeuticamente all'espressione del parere sul Contratto Nazionale di Servizio 2018-2022.

Antonello GIACOMELLI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*, svolge una relazione.

Prendono quindi la parola, per formulare quesiti e richieste di chiarimento, i senatori Maurizio ROSSI (*Misto-LC*), Alberto AIROLA (*M5S*) e Maurizio GASPARRI (*FI-PdL XVII*), la deputata Mirella LIUZZI (*M5S*), il senatore Lello CIAMPOLILLO (*M5S*), i deputati Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (*PD*) e Maurizio LUPI (*AP-CPE-NCD*), la senatrice Anna Maria BERNINI (*FI-PdL XVII*) e Giorgio LAINATI, *presidente*.

Antonello GIACOMELLI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*, risponde ai quesiti posti.

Interviene, per formulare un'ulteriore richiesta di chiarimento, il senatore Lello CIAMPOLILLO (*M5S*).

Dopo un intervento sull'ordine dei lavori del deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (*PD*), Antonello GIACOMELLI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*, risponde all'ulteriore quesito posto.

Giorgio LAINATI, *presidente*, nel ringraziare il sottosegretario Giacomelli, dichiara conclusa l'audizione.

Comunicazioni del presidente.

Giorgio LAINATI, *presidente*, comunica che sono pubblicati in allegato, ai sensi della risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, approvata dalla Commissione il 18 marzo 2015, i quesiti dal n. 655/3181 al n. 658/3190, per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione (*vedi allegato*).

La seduta termina alle ore 15,40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 15,40 alle ore 16,05.

ALLEGATO

*QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA
PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE
(dal n. 655/3181 al n. 658/3190)*

DI BIAGIO, BONAIUTI. – *Alla Presidente e al Direttore generale della Rai* – Premesso che:

nell'ambito del TGR Estovest del 22 ottobre 2017 è stato mandato in onda un servizio intorno al minuto 10 sulle attività della scrittrice croata Dubravka Ugresic, definitasi esiliata ed emigrata dalla Croazia nei primi anni 90 e notoriamente «critica» rispetto alle scelte socio-politiche che hanno caratterizzato il Governo di Zagabria negli ultimi 25 anni, a prescindere dalla configurazione politica dello stesso legittimamente alternatisi: critiche intorno alle quali ha costruito la sua identità letteraria;

pur comprendendo l'esigenza, ai fini editoriali, di dare spazio ad una scrittrice di tale configurazione ideologica, in ragione di una libertà di informazione sicuramente legittima, sarebbe auspicabile analizzare il commento del giornalista che ha predisposto il servizio che testualmente evidenzia che « in Croazia il dibattito politico è pesantemente condizionato dal nazionalismo e nel Paese cresce il peso delle formazioni di estrema destra»;

la suddetta affermazione giornalistica sembra ambire a fornire una sorta di «sponda» a quanto invece affermato dalla scrittrice esule interessata a tratteggiare un'immagine della Croazia assolutamente distante da quanto effettivamente è nella realtà, veicolando affermazioni e teorie che non rendono merito né alla storia recente del Paese e di conseguenza anche alla *ratio* e alla tenuta della bilaterale tra Roma e Zagabria, né tantomeno al popolo croato in particolare i giovani, a cui la scrittrice sembra affibbiare connotazioni, quali l'assenza di formazione, la scarsa conoscenza della propria storia ed il desiderio quasi irrefrenabile di scappare dalla propria terra, che in realtà non sembra collimare con quanto effettivamente si sta verificando in Croazia;

con la presente non si intende commentare o mettere in discussione le scelte editoriali del contenitore informativo citato, ma si ritiene piuttosto opportuno un approfondimento circa le argomentazioni e gli strumenti giornalistici attraverso cui i contenuti vengono veicolati e che non devono essere necessariamente assimilabili ai contenuti stessi, anzi dovrebbero essere contraddistinti da quella lecita equidistanza giornalistica in grado di fornire all'ascoltatore una legittima capacità di discernimento, che – nel servizio in oggetto – appare comunque compromessa soprattutto nei confronti di chi detiene poche informazioni sulla Croazia;

si citano, tra le altre cose, pochi episodi dell'attualità che dovrebbero – stando alle intenzioni della scrittrice coadiuvata dal giornalista- fornire la prova della deriva nazionalistica di Zagabria, ma sarebbe come ammettere – *mutatis mutandis* – una deriva nazionalistica italiana partendo dal recente moltiplicarsi del folklore dei gruppi neofascisti nelle periferie italiane o dall'esistenza di spiagge e pizzerie a tema fascio littorio o allo sbandieramento di presunte marce su Roma 2.0;

in un momento in cui l'immagine dell'Europa appare sempre più appannata e le ragioni dello stare insieme sembrano compromesse da reali percorsi nazionalistici, il contributo della tv di Stato dovrebbe collocarsi su ben altri fronti, *in primis* quello di fornire un'informazione corretta e trasparente su quelli che sono i tasselli dell'integrazione ed i protagonisti dell'Europa di domani: pertanto sarebbe auspicabile se, pur volendo dare spazio a posizioni notoriamente dissidenti, si intendesse comunque detenere la capacità di restarne immuni:-

si chiede di sapere:

quali iniziative si intenda predisporre al fine di superare la lacuna informativa, storico-sociale, di cui in premessa;

quali siano le modalità di supervisione e di monitoraggio della neutralità di approccio giornalistico nella TV di Stato, pur nel rispetto del diritto di informazione, segnatamente per quanto attiene servizi e ricostruzioni che riguardano un'unica prospettiva, per lo più «dissidente» su una stagione storico-politica o sulla configurazione socio-politica di un Paese confinante e membro dell'UE.

(655/3181)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.

Il giornalista, autore del servizio sulla scrittrice croata Dubravcika Ugresic, ha riportato la vittoria della destra nazionalista e conservatrice dell'Hdz alle ultime elezioni in Croazia. Anche altre testate nazionali hanno trattato questo tema: Repubblica on-line, ad esempio, titolava «Vincono i nazionalconservatori», mentre l'Agi riportava: «Zagabria – In Croazia i nazionalconservatori dell'Hdz hanno vinto le elezioni ma avranno bisogno di formare una coalizione per governare. Il blocco nazionalista guidato da Andrei Plenkovic ha ottenuto 61 sui 151 seggi nel Sabor».

In merito al peso delle formazioni di estrema destra importanti quotidiani italiani e stranieri riportavano che la presidente croata Kolinda Grabar-Kitarovic dichiarava ammirazione per un cantante nazirock locale che in ogni motivo loda gli «eroi e martiri patrioti Ustascia», la milizia fascista del dittatore collaborazionista con l'Asse Ante Pavelic, il 'Poglavnik'(Duce) croato complice attivo della Shoah, responsabile di brutali atrocità nella seconda guerra mondiale. Accade persino che il saluto ustascia sia d'uso nei ranghi delle forze armate croate; anche autorevoli media internazionali, quali The Economist, Jerusalem Post, i maggiori media

tedeschi e USA, il Centro Simon Wiesenthal per la caccia ai crimini nazisti, evidenziano il crescente peso delle formazioni di estrema destra.

Gli esempi citati dalla scrittrice sono una svastica sull'erba dello stadio di Spalato e una lapide con il saluto «eia-eia-alala» all'interno di un lager dove i fascisti croati uccisero 80 mila persone. La lapide è stata spostata dopo le proteste del dipartimento americano.

Si è quindi delineato un quadro e un contesto nel quale inserire un personaggio, nella fattispecie la scrittrice. Nel servizio peraltro la scrittrice stessa sottolinea come in passato scelse l'esilio per ragioni politiche mentre «ora dopo l'adesione all'Unione Europea i giovani abbandonano la Croazia per ragioni economiche» evidenziando dunque la diversa situazione politica. La scrittrice, ancora, precisa «non credo sia possibile un paragone» parla al passato «non sopportavo, dice, la pressione del nazionalismo e dell'autoritarismo».

Di seguito, per completezza di informazione, si riporta il testo integrale del servizio inclusa l'intervista alla scrittrice.

Dubravka Ugresic è forse la scrittrice croata più conosciuta in Europa. La sua fortuna letteraria all'estero inizia con la dissoluzione della ex Jugoslavia e la sua scelta – netta, decisa, coerente – di opporsi alla deriva nazionalista propugnata dal primo presidente croato Franjo Tudjam. Una scelta morale che però nel 1993 la costringe all'esilio prima negli Stati Uniti e poi in Olanda. L'opera di Dubravka Ugresic – quasi tutti i suoi libri sono tradotti in italiano – è segnato dal suo impegno civile. L'esilio secondo Ugresic per chi scrive è una condizione naturale. Ora moltissimi giovani croati, dopo l'indipendenza e l'adesione del paese all'Unione europea, sono costretti ad abbandonare la Croazia per ragioni economiche.

«Non credo possibile un paragone. Io me ne sono andata dalla Croazia per motivi politici. Semplicemente non sopportavo più la pressione del nazionalismo e dell'autoritarismo. Semplicemente non potevo più sopportare la cultura della menzogna e dell'odio. Oggi invece i giovani croati lasciano il proprio paese per bisogno, per motivi economici. Incontro spesso queste persone sui treni, negli aeroporti// A parte qualche medico o infermiera, in generale si tratta di persone spesso poco istruite, che sanno poco del mondo e non gli interessa niente del mondo. Partono sapendo che saranno sfruttati e che dovranno lavorare in nero, ma in patria non hanno alternative migliori».

In Croazia il dibattito politico è pesantemente condizionato dal nazionalismo e nel paese cresce il peso delle formazioni di estrema destra.

«La Croazia purtroppo è troppo piccola perché qualcuno in Europa si accorga, e si interessi di quello che succede da noi. Possiamo aspirare a entrare nel Guinness dei primati per la svastica più grande, quella tracciata sull'erba dello stadio di Spalato. A Jasenovac, un lager dove gli ustascia, i fascisti croati uccisero più di 80 mila persone, è stata eretta una lapide con il saluto "Za dom spremni", l'equivalente dell'Eia Eia Alalà italiano o il Sigh Hail tedesco. Si tratta di una glorificazione del fascismo che si ripete con regolarità già da 25 anni, dal 1991. Sia i go-

verni di destra sia quelli di sinistra, insistono a dire che si tratta di incidenti, ma non è così. C'è un disegno culturale strategico, sviluppato nel tempo e che ha prodotto conseguenze gravi. È cresciuta una generazione che non sa distinguere Hitler da Topolino. Per questi giovani tutto è uguale, tutto accettabile! Ma per la presidente Kolinda Grabar Kitarovic però si tratta di bravate che la stampa amplifica per sporcare l'immagine della Croazia».

La lapide di Jasenovac con la scritta ustascia è stata criticata dal dipartimento di stato americano. Dopo queste critiche la lapide è stata spostata in un paese vicino.

VACCARI, FABBRI. – *Alla Presidente e al Direttore generale della Rai* – Premesso che:

domenica 22 ottobre è andata in onda nella trasmissione la «Domenica sportiva» un'intervista all'ex Presidente del Modena Calcio, Antonio Caliendo, realizzata dall'inviato di Rai Sport Saverio Montingelli;

l'intervista si è svolta presso l'ufficio del Signor Caliendo a Montecarlo, dove risiede, e l'inviato era accompagnato da una troupe televisiva Rai;

nella citata intervista il Signor Caliendo «imbeccato» dal giornalista, ha fatto affermazioni molto gravi ed allusive sulla condotta tenuta dai calciatori del Modena FC nella prima parte del campionato;

l'attuale presidente del Modena FC il signor Taddeo con un comunicato ufficiale ha smentito parte di queste affermazioni;

considerato che:

il Signor Caliendo è il principale responsabile della situazione attuale del Modena FC, una società calcistica con 105 anni di storia alle spalle, che oggi si trova ad essere in concordato preventivo, sull'orlo del fallimento, sfrattata dalla sua sede presso lo Stadio A. Braglia per inadempienze e mancati pagamenti delle somme dovute al proprietario, il Comune di Modena;

il Signor Caliendo nella sua precedente qualifica di amministratore unico del Modena FC è stato deferito dal Procuratore della Federcalcio in data 27 settembre 2017 per violazioni e inadempimenti che vanno dalla violazione delle norme per il rilascio della licenza per l'ammissione dei club al campionato di Lega Pro, a quella dei doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver provveduto entro il 7 luglio 2017 al totale ripianamento della carenza patrimoniale;

è stato contestato anche il mancato pagamento delle ritenute IRPEF, riguardanti gli emolumenti dovuti fino ad aprile 2017, e dei contributi INPS sugli emolumenti fino a maggio 2017, ai dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo;

l'interrogante ha già presentato al Ministro dello Sport, On. Luca Lotti, una interrogazione lo scorso 12 ottobre (Atto n. 4-08236) per sapere «se non ritenga necessario e doveroso, per quanto di propria competenza,

attivare in via straordinaria, per tramite della FIGC, la Covisoc, l'organo ispettivo contabile preposto ai controlli sulle società sportive, per accertare, anche in virtù dei poteri di cui agli articoli 80 e seguenti delle norme organizzative interne della FIGC, la regolarità e la legittimità dei documenti prodotti dalle parti coinvolte nella cessione del Modena FC»;

si chiede di sapere:

se il Presidente e il Direttore Generale della Rai non ritengano di dover spiegare e motivare per quali motivi siano stati spesi (inutilmente) soldi pubblici per far arrivare un giornalista della Rai e la relativa *troupe* sino a Montecarlo per intervistare sulla situazione fallimentare del Modena FC proprio colui che ne è il principale responsabile, e che si è macchiato di reati gravi nei confronti della Lega Pro, nonché dello Stato nelle sue varie articolazioni;

se il Presidente e il Direttore Generale non ritengano utile e doveroso concedere un'analoga possibilità di replica e smentita, nell'ambito di una prossima puntata della Domenica Sportiva, al Comune di Modena, ai giocatori del Modena FC attraverso la loro associazione AIC, ai tifosi, all'attuale Presidente Taddeo.

(656/3182)

RISPOSTA. – *In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.*

La vicenda societaria del Modena Calcio è da tempo al centro dell'attenzione dell'informazione della Domenica Sportiva; già nella puntata del 15 ottobre, infatti, in un intervento video di Gianfelice Facchetti era stata evidenziata la situazione disastrosa in cui si è trovato il Modena, con giocatori costretti a uscire dallo spogliatoio senza le proprie borse sportive (ma con un sacco della spazzatura nero). L'obiettivo era quello di accendere l'attenzione sulla difficile situazione di tanti piccoli club – tra i quali quello emiliano – per raccontare un calcio diverso rispetto a quello «ricco» della Serie A.

Si è pertanto ritenuto opportuno dare un seguito a tale intervento, per cercare di spiegare ai telespettatori le motivazioni e i responsabili di tale situazione (in particolare il Signor Caliendo). All'inizio del servizio l'inviato Saverio Montingelli fa notare al signor Caliendo che mentre il Modena era in crisi lo stesso viveva in una località nota per il lusso; a metà servizio gli consegna un sacco nero, come quello usato dai calciatori all'uscita degli spogliatoi. A questo punto Caliendo attacca i giocatori (teoria di cui ovviamente risponde in prima persona).

Poiché è dovere giornalistico ascoltare i diversi protagonisti della vicenda, è già stato programmato l'intervento di un inviato a Modena per realizzare un servizio per ascoltare la nuova società, i calciatori e il sindaco. Il servizio sarà inserito anche in alcuni notiziari nazionali e regionali. Si ritiene, in questo modo, di aver dato alla vicenda il giusto risalto e un approfondimento tipico da servizio pubblico che altrimenti non avrebbe avuto.

VERDUCCI. – *Alla Presidente e al Direttore generale della Rai* –
Premesso che:

la presenza dei cosiddetti «professionisti atipici», ovvero collaboratori con Partita I.V.A. e, meno diffusi, con contratto di collaborazione senza Partita I.V.A., continua da molti anni a caratterizzare la produzione editoriale della RAI;

i lavoratori atipici, che da stime approssimative elaborate dai sindacati Rai supererebbero le tremila unità, sono figure professionali di livello elevato (esperti tecnico-scientifici, esperti artistici, conduttori, autori di testi, registi/filmmaker);

il ruolo dei lavoratori atipici è fondamentale in molti settori della Rai concorrendo alla crescita e all'innovazione dell'Azienda;

questa tipologia di lavoratori opera quotidianamente con orari uguali o superiori a quelli dei lavoratori dipendenti, configurando, di fatto, un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato;

a tale condizione di subordinazione, tuttavia, corrisponde una mancanza di diritti e garanzie fondamentali (di cui invece dispongono i lavoratori a tempo determinato e indeterminato) quali: congedo per maternità, malattia, diritto di sciopero, TFR, e con tempi di liquidazione delle fatture che spesso vanno oltre i 60 giorni. Da aggiungere, inoltre, soste tra un contratto e l'altro a totale discrezione dell'Azienda;

la prima fase concorsuale del 2015, basata sull'accordo sindacale del 23 dicembre 2014 che puntava alla stabilizzazione di una parte di atipici, ha portato ad un numero esiguo di assunzioni: intorno alle 170 unità tra assistenti ai programmi e programmisti registi. Nella stragrande maggioranza i concorsisti sono stati assunti dalla Rai con contratto a tempo determinato anziché a tempo indeterminato, peraltro senza usufruire dei vantaggi fiscali introdotti dal Governo per le assunzioni a tempo indeterminato, e lasciando fuori dal processo di stabilizzazione una moltitudine di lavoratori rimasti senza diritti;

la Rai, in vista di un rinnovo del CCNL che tarda tuttora ad arrivare ad una conclusione, non ha ancora valutato la possibilità di far fronte ad un prossimo ricambio generazionale delle risorse interne attraverso l'assunzione di personale atipico secondo il metodo della selezione pubblica, come accaduto nel 2015 (con la selezione per assistenti ai programmi/impiegati e programmisti registi);

tale ritardo non sarebbe in linea con quanto promesso dalla precedente direzione generale nel 2016, vale a dire l'avvio di un piano per la stabilizzazione dei lavoratori meno garantiti appartenenti a tutte le categorie di lavoratori atipici;

qualora non si riuscisse a trovare una soluzione per i lavoratori atipici nel quadro della trattativa tra Azienda e Sindacati per il rinnovo del CCNL, le associazioni che rappresentano i parasubordinati atipici hanno manifestato l'intenzione di ricorrere mediante causa legale per ottenere il riconoscimento giudiziale della condizione di lavoratori subordinati;

si chiede di sapere:

quale posizione intende assumere la RAI nei confronti dei «lavoratori atipici» sopra descritti;

in particolare, se l'Azienda intenda dare luogo ad una nuova fase concorsuale finalizzata alla stabilizzazione di un congruo numero di atipici sulla base di criteri di selezione ben definiti in accordo con le parti sindacali, alla luce delle risorse finanziarie derivanti dalla riforma del canone ordinario in bolletta elettrica, e in considerazione del fatto che le cause giudiziali rischiano di gravare pesantemente sui bilanci della RAI più di quanto non possa incidere un eventuale percorso di stabilizzazione di detto personale.

(657/3185)

RISPOSTA. – *In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.*

In primo luogo appare opportuno mettere in evidenza come l'intero comparto dell'audiovisivo e dell'emittenza radiotelevisiva e multimediale operi secondo cicli produttivi che non sono stabili e costanti nel tempo, ma variabili in ragione della complessità dell'offerta, della tipologia della programmazione, della specificità dei prodotti realizzati e delle correlate competenze professionali necessarie, del calendario di messa in onda.

In tale quadro di variabilità la Rai – al pari degli altri operatori – si avvale della collaborazione sia di personale assunto con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, sia di collaboratori impegnati con contratti di lavoro autonomo, per fornire i più diversificati contributi professionali necessari alle proprie strutture editoriali: dai figuranti (pubblico che partecipa attivamente al programma) agli autori, esperti, registi, conduttori, scenografi, costumisti, ecc. In particolare, il ricorso a tali tipologie contrattuali consente, in relazione ad esigenze produttive temporalmente limitate e definite, l'apporto di professionalità o non presenti in azienda, o non sufficienti in funzione dei picchi produttivi o che rivestono caratteristiche specialistiche e/o di particolare livello.

Tale tematica è da tempo oggetto di attenzione da parte dell'Azienda, che ha avviato specifiche iniziative finalizzate a dare stabilità o, comunque, certezze di impiego. Più in particolare:

per il personale utilizzato con contratti a tempo determinato sono state colte tutte le possibilità offerte dal turn over per favorire processi di stabilizzazione. Ciò ha consentito, dal 2008, l'assunzione a tempo indeterminato di quasi 3 mila unità (circa un quarto dell'intera forza-lavoro) e di circa 900 che, in forza degli impegni assunti con le OO.SS. verranno assunti nei prossimi quattro anni.

per i collaboratori impegnati con contratti di lavoro autonomo l'Azienda si è fatta carico di allargare il piano delle tutele, compatibilmente con la natura del rapporto contrattuale che – in ogni caso – non è automaticamente assimilabile a quello di lavoro subordinato. Inoltre, nella gestione del reintegro del turn over si è tenuto conto, per quanto possibile, anche di tale tipologia di collaboratori; in particolare, a seguito del massiccio piano-esodi agevolati avviato nel 2013 – che ha dato luogo alla ri-

soluzione consensuale del rapporto di lavoro di 505 dipendenti – negli anni immediatamente successivi, in aggiunta rispetto agli impegni per la stabilizzazione del personale precario, è stato avviato il reperimento tramite selezione pubblica di 150 giovani assunti con contratto di apprendistato, e si è proceduto alla stabilizzazione di collaboratori impegnati con contratti atipici già operanti da tempo in Azienda. Infatti, a seguito dell'Accordo sindacale del 23 dicembre 2014, sono stati definiti i criteri di selezione (esperienza di lavoro pluriennale presso la Rai ed un livello massimo di retribuzione rapportato ad un anno di lavoro) dei lavoratori autonomi interessati ad essere assunti con contratti di lavoro subordinato nei profili professionali di Programmista/Regista, assistente ai Programmi ed Impiegato. A seguito di tale iniziativa sono stati assunti a tempo indeterminato i primi 50 in graduatoria, mentre i restanti idonei (circa 120 unità, classificatisi dopo la 50^a posizione in graduatoria) verranno via via assunti nei prossimi quattro anni e, nel frattempo, risultano impegnati con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato fino alla assunzione a tempo indeterminato.

Circa gli ulteriori interventi futuri per ampliare il piano delle tutele per tale tipologia di collaboratori, vi è la più ampia determinazione nel ricercare forme di regolamentazione anche di natura collettiva, compatibilmente con la specifica natura giuridica del rapporto di lavoro autonomo e con l'indispensabile raccordo che dovrà essere ricercato con le OO.SS. non escludendo la possibilità di avviare ulteriori iniziative selettive, coerenti con i Piani per la Trasparenza e per la Prevenzione della Corruzione nel frattempo adottati.

Si conferma quindi la massima attenzione da parte dell'Azienda nei confronti dei lavoratori atipici finalizzata a favorire soluzioni propositive e costruttive che, però, non possono prescindere dai vincoli all'interno di quali la Rai è tenuta a muoversi, sia tenuto conto delle compatibilità di natura economica (il costo del lavoro del personale con rapporto di lavoro subordinato rappresenta il 34 % dei costi complessivi sostenuti annualmente), sia di contesto, atteso che la Concessione decennale Rai-Stato stabilisce l'impegno ad adottare – tra l'altro – un Piano Editoriale che «può prevedere la rimodulazione del numero dei canali non generalisti» e un Piano di Riorganizzazione dell'Offerta Informativa «che può prevedere anche la ridefinizione del numero delle testate giornalistiche» e della puntuale definizione del perimetro della missione di servizio pubblico che troverà una organica strutturazione in funzione dell'applicazione del Contratto di Servizio 2018-2022 attualmente in via di definizione.

ANZALDI. – *Alla Presidente e al Direttore generale della Rai* – Premesso che:

la Rai ha stipulato con la società Officina, di cui Fabio Fazio è azionista, un contratto quadriennale per la produzione in appalto parziale del programma «Che tempo che fa»;

tale contratto prevede la corresponsione per ciascuna annualità di un importo pari a circa diciotto milioni di euro, senza che sia prevista alcuna modifica di questo importo qualora lo *share* della trasmissione sia inferiore a quello ipotizzato;

secondo quanto riportato sulla stampa, la trasmissione sarebbe stata venduta agli inserzionisti pubblicitari ipotizzando uno *share* garantito tra il 16% e il 18%;

secondo i dati Auditel, gli ascolti del programma «Che tempo che fa» si sono ridotti progressivamente arrivando nell'ultima puntata ad uno *share* del 14,9%;

il trasferimento su Raiuno del suddetto programma ha ridotto pesantemente gli ascolti complessivi delle reti Rai la domenica sera, che sono state superate da Mediaset anche a seguito del brusco calo di Raitre lasciata senza la storica programmazione e senza alternative dello stesso livello;

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero che la trasmissione 'Che tempo che fa' di Fabio Fazio sia stata venduta agli inserzionisti, come riporta Panorama, garantendo una media di *share* tra il 16% e il 18%;

se nei contratti stipulati sia stata inserita una clausola che preveda la rinegoziazione degli importi qualora il programma non raggiunga lo *share* ipotizzato;

in caso affermativo, se tale rischio d'impresa ricada sulla Rai ovvero sulla società Officina;

quanto sia costata alla Rai la perdita di pubblicità sulle altre due reti e in particolare su Raitre.

(658/3190)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.

In linea generale si ritiene opportuno mettere in evidenza come gli accordi con i grandi inserzionisti pubblicitari vengano stipulati su base annua; per quanto riguarda Rai Pubblicità, i primi 40 clienti (quelli che possono accedere alle elevate soglie tariffarie del prime time) rappresentano circa il 70% del fatturato.

I contratti si sviluppano sul consumo dei grp's (contatti specifici della pubblicità ponderati per target) nell'arco di un anno; a seconda dell'esigenza del cliente, infatti, le pianificazioni possono essere concentrate in un determinato periodo dell'anno (le acque minerali, ad esempio, sono

più concentrate nel periodo estivo) oppure spalmate su tutto l'anno (quale può essere il caso di prodotti quali i dentifrici, quelli per la casa, ecc.).

Solo in rari casi il cliente «sposa» il programma, ma si tratta di casi limitati a trasmissioni a larghissima audience, quali le partite della nazionale italiana di calcio oppure su eventi unici come il Festival di Sanremo.

Per quanto concerne più specificamente il programma di Fazio, si tratta di un caso di successo perché l'inserzionista sa che acquista un target alto spendente e di cultura medio-alta. A tal fine, si segnala che recenti ricerche di neuromarketing, sviluppate dal Politecnico di Milano su esplicita commissione da parte di Rai Pubblicità, attestano che la pubblicità inserita in un contenitore di alto livello qualitativo (come quello di Fazio) risulta molto più efficace (in termini di «memorabilità») di quella collocata in un programma di più bassa qualità.

Tutto ciò premesso, in ogni caso, si segnala che l'ascolto della Rai nella stagione autunnale 2017 (10 settembre-8 novembre) risulta in linea con quello del corrispondente periodo del 2016: +0,1% nell'intera giornata, -0,2% nel prime time.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Mercoledì 15 novembre 2017

**IL COMITATO MAFIE, MIGRANTI E TRATTA DEGLI ESSERI
UMANI, NUOVE FORME DI SCHIAVITÀ**

Il Comitato mafie, migranti e tratta degli esseri umani, nuove forme di schiavitù, si è riunito dalle ore 13,30 alle ore 14.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 14,40 alle ore 15,50.

**COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica**

Mercoledì 15 novembre 2017

**Plenaria
334^a Seduta**

Presidenza del Presidente
STUCCHI

La seduta inizia alle ore 15,30.

Esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, di uno schema di regolamento

La relatrice, la deputata VILLECCO CALIPARI (PD), riferisce sul documento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per la semplificazione

Mercoledì 15 novembre 2017

Plenaria

Presidenza del Presidente
Bruno TABACCI

Interviene il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti.

La seduta inizia alle ore 8,15.

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, recante modifiche e integrazioni al codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

Atto n. 452

(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento della Camera dei deputati, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni.)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'8 novembre 2017.

Bruno TABACCI, *presidente*, avverte che è stato trasmesso alla Commissione il parere sul provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali, che è in distribuzione.

Il deputato Alessandro MAZZOLI (*PD*), *relatore*, formula la proposta di parere

Il sottosegretario Angelo RUGHETTI, nel ringraziare il relatore, si riserva di valutare le osservazioni contenute nella proposta di parere ai fini dell'adozione definitiva del provvedimento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere (*vedi allegato*).

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84

Atto n. 455

(Rinvio del seguito dell'esame)

Bruno TABACCI, *presidente*, avverte che sul provvedimento non è ancora pervenuto il prescritto parere della Conferenza unificata. Rinvia pertanto il seguito dell'esame ad altra seduta, che sarà convocata una volta trasmesso il parere.

La seduta termina alle ore 8,25.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, recante modifiche e integrazioni al codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Atto n. 452)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per la semplificazione,

esaminato, a norma dell'articolo 1, comma 3, della legge 7 agosto 2015 n. 124 del 2015, lo schema di decreto legislativo contenente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, recante modifiche e integrazioni al codice dell'amministrazione digitale (CAD) di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

tenuto conto dei pareri espressi dal Consiglio di Stato, dalla Conferenza unificata e dal Garante per la protezione dei dati personali in data, rispettivamente, 10 ottobre 2017, 5 ottobre 2017 e 26 ottobre 2017;

premesso che:

l'articolo 2, nel modificare l'articolo 2 del CAD, interviene sull'ambito di applicazione del codice, specificando che nello stesso rientrano, a fianco delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, le autorità di sistema portuale e le autorità amministrative indipendenti; in proposito si segnala tuttavia che le autorità di sistema portuale appaiono già ricomprese in tale ambito di applicazione in forza del richiamo al decreto legislativo n. 165 del 2001 stante la loro natura, in base all'articolo 6, comma 5, della legge n. 84 del 1994, di enti pubblici non economici; gli enti pubblici non economici rientrano infatti, in via generale, nell'ambito di applicazione del citato decreto legislativo n. 165 del 2001;

l'articolo 13 e l'articolo 59 attribuiscono a linee guida elaborate dall'Agenzia per l'Italia digitale la definizione delle regole tecniche e di indirizzo per l'attuazione del Codice; al riguardo appare opportuno un approfondimento sulla natura giuridica che tali linee guida assumeranno nell'ordinamento in particolare con riferimento alla loro giustiziabilità di fronte al giudice amministrativo; ciò anche alla luce dei rilevanti compiti ad esse attribuiti, quali, in base all'articolo 20, la definizione dei requisiti per attribuire alle modalità di firma elettronica diverse dalla firma digitale e dagli altri tipi di firma elettronica qualificata o avanzata il requisito della forma scritta e l'efficacia della scrittura privata;

l'articolo 13 prevede anche il carattere vincolante dei pareri dell'Agenzia per l'Italia digitale sugli elementi essenziali delle procedure di gara bandite da Consip e dagli altri soggetti aggregatori in materia di beni e servizi relativi a sistemi informativi automatizzati e definiti di carattere strategico; al riguardo potrebbe risultare opportuna la previsione di una procedura per garantire tempi certi per l'emanazione di tali pareri;

l'articolo 15 attribuisce all'Agenzia per l'Italia digitale le funzioni di «difensore civico digitale»; al riguardo si ricorda che la Commissione nel precedente parere reso nella seduta del 27 luglio 2016 sull'atto n. 307 (poi divenuto decreto legislativo n. 179 del 2016) aveva invece prospettato l'opportunità di un coinvolgimento dei difensori civici regionali e del loro coordinamento nazionale;

l'articolo 29 dispone un significativo incremento dell'apparato sanzionatorio per le violazioni del codice, sanzioni comminate dall'Agenzia per l'Italia digitale; al riguardo, per garantire l'effettività della norma, potrebbe risultare opportuno introdurre nel testo del codice una maggiore graduazione delle sanzioni in funzione delle gravità delle diverse fattispecie di violazione;

l'articolo 54 contiene un richiamo ai livelli di qualità di cui all'articolo 7, comma 2, del Codice, disposizione che tuttavia è abrogata ai sensi dell'articolo 10 dello schema; il medesimo articolo 10 ha inserito, alla fine del comma 1 dell'articolo 7 del Codice, un richiamo ai livelli di qualità individuati dall'Agenzia per l'Italia digitale con proprie linee guida a cui pertanto appare opportuno fare riferimento all'articolo 54;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti il Governo l'opportunità di sopprimere, all'articolo 2, il riferimento alle Autorità di sistema portuale;

valuti il Governo le modalità con le quali precisare, con riferimento agli articoli 13 e 59, la natura giuridica delle linee guida dell'Agenzia per l'Italia digitale, in particolare garantendo la loro giustiziabilità di fronte al giudice amministrativo;

valuti il Governo l'opportunità di inserire, all'articolo 13, un termine temporale per l'espressione da parte dell'Agenzia per l'Italia digitale dei pareri vincolanti sugli elementi essenziali delle procedure di gara bandite da Consip e dagli altri soggetti aggregatori e relative a sistemi informativi automatizzati definiti di carattere strategico;

valuti il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 15 nel senso di attribuire un ruolo, nelle funzioni di difensore civico digitale, anche al sistema dei difensori civici regionali e al loro coordinamento nazionale;

valuti il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 29 al fine di introdurre nel testo del codice dell'amministrazione digitale una maggiore graduazione delle sanzioni, sulla base della gravità delle diverse fattispecie di violazione;

valuti il Governo l'opportunità di sostituire, all'articolo 54, il riferimento all'articolo 7, comma 2, con quello all'articolo 7, comma 1.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul sistema bancario e finanziario

Mercoledì 15 novembre 2017

Plenaria 13ª Seduta

*Presidenza del Presidente
CASINI*

La seduta inizia alle ore 13,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web TV*.

Audizione di rappresentanti del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU)

Il PRESIDENTE introduce l'audizione in titolo, svolgendo un breve intervento preliminare.

Prendono la parola i signori PIARULLI, responsabile dell'Adiconsum, LANNUTTI, presidente Adusbef, CASTRONOVI, responsabile relazioni esterne di Altroconsumo, GABRIELE, responsabile dell'Associazione Codici, SORRENTINO, vicepresidente Assoconsum, RAMADORI, responsabile Codacons, VEROLI, vicepresidente Federconsumatori, ANASTASI, vicepresidente Lega Consumatori, e IACONIS, esperta Udicon e Movimento Difesa del Cittadino.

Interviene poi sull'ordine dei lavori l'onorevole TABACCI (*DeS-CD*), e successivamente il PRESIDENTE.

Pongono quesiti ed osservazioni gli onorevoli SIBILIA (*M5S*), CAPEZZONE (*Misto-DI*), DAL MORO (*PD*), la senatrice GIANNINI (*PD*) e il senatore D'ALÌ (*FI-PdL XVII*), gli onorevoli VILLAROSA (*M5S*) e PAGLIA (*SI-SEL-POS*), il senatore Mauro Maria MARINO (*PD*), gli onorevoli TABACCI (*DeS-CD*), DELL'ARINGA (*PD*) e ZANETTI (*SC-ALA CLP – MAIE*), la senatrice BELLOT (*Misto-Fare!*) e il senatore SANGALLI (*PD*), gli onorevoli VAZIO (*PD*) e BRUNETTA (*FI-PdL*), nonché il senatore TOSATO (*LN-Aut*).

Rispondono ai quesiti posti i signori LANNUTTI, PIARULLI, IACONIS, VEROLI, CASTRONOVI, ANASTASI, GABRIELE e SORRENTINO.

Il PRESIDENTE, ringraziando gli auditi per la collaborazione, dichiara conclusa l'audizione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore AUGELLO (*FL (Id-PL, PLI)*) interviene sui lavori della Commissione.

Il PRESIDENTE fornisce taluni chiarimenti.

La seduta termina alle ore 16,25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul femminicidio, nonché su ogni forma
di violenza di genere

Mercoledì 15 novembre 2017

Plenaria

31ª Seduta

Presidenza della Presidente
PUGLISI

Intervengono la dottoressa Silvana Borsari, direttrice del Consultorio Azienda AUSL di Modena, accompagnata dalla dottoressa Monica Dotti, assistente sociale del consultorio Azienda AUSL di Modena, e dal dottor Alessandro De Rosa, psicologo del Consultorio Azienda AUSL di Modena, e la dottoressa Alessandra Pauncz, Presidente dell'Associazione Centro di ascolto Uomini Maltrattanti (CAM) di Firenze e Presidente Relive – Relazioni libere dalle Violenze – Rete nazionale centro autori di violenza.

La seduta inizia alle ore 12.45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno reca l'audizione della dottoressa Silvana Borsari e della dottoressa Alessandra Pauncz e che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario e il resoconto stenografico.

Avverte altresì che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento interno, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, sul canale *web* del Senato.

L'auditore e i commissari che ritengano che gli interventi debbano essere secretati possono chiedere preventivamente in qualsiasi momento la chiusura della trasmissione audio-video e la secretazione dell'audizione

o parte di essa, qualora ritengano che i fatti o le circostanze riferiti alla commissione non debbano essere divulgati.

Non essendovi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione della dottoressa Silvana Borsari, direttrice del Consultorio Azienda AUSL di Modena e della dottoressa Alessandra Pauncz, Presidente dell'Associazione Centro di ascolto Uomini Maltrattanti (CAM) di Firenze e Presidente Relive – Relazioni libere dalle Violenze – Rete nazionale centro autori di violenza

La PRESIDENTE introduce gli interventi della dottoressa Silvana Borsari, direttrice del Consultorio Azienda AUSL di Modena, della dottoressa Monica Dotti, assistente sociale del consultorio Azienda AUSL di Modena, del dottor Alessandro De Rosa, psicologo del Consultorio Azienda AUSL di Modena e della dottoressa Alessandra Pauncz, Presidente dell'Associazione Centro di ascolto Uomini Maltrattanti (CAM) di Firenze e Presidente Relive – Relazioni libere dalle Violenze – Rete nazionale centro autori di violenza

La dottoressa BORSARI svolge una relazione illustrando l'organizzazione del consultorio e le attività di formazione e di ricerca in materia di violenza sulle donne e in particolare sugli uomini maltrattanti.

La dottoressa DOTTI svolge una relazione illustrando le modalità di intervento e l'interazione con gli altri soggetti pubblici e privati coinvolti nelle attività di protezione delle donne oggetto di violenza di genere.

Il dottor DE ROSA svolge una relazione in merito alle esperienze maturate nel contatto e nel trattamento di uomini maltrattanti.

La dottoressa PAUNCZ svolge una relazione in merito all'attività di ascolto e trattamento di uomini maltrattanti nonché sul contesto culturale e normativo in cui tale attività si inserisce.

Pongono quesiti la PRESIDENTE e i senatori DALLA ZUANNA (PD), PELINO (FI-PdL XVII), D'ADDA (PD) e PADUA (PD).

Dopo che la dottoressa BORSARI, la dottoressa DOTTI, il dottor DE ROSA e la dottoressa PAUNCZ hanno replicato agli interventi, rispondendo ai quesiti posti e fornendo i chiarimenti richiesti, la PRESIDENTE ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE avverte che la Commissione tornerà a riunirsi mercoledì, 22 novembre, alle ore 13.

Sarà ascoltato in libera audizione il ministro della giustizia Andrea Orlando.

La seduta termina alle ore 14.15.